



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 57

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

18/03/2018 - 15:50

Indice

1. DDL S. 57 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 57	5
1.2.2. Relazione 57-A	9
1.2.3. Testo approvato 57 (Bozza provvisoria)	14
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	22
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 269 (ant.) del 23/09/2015	23
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 274 (ant.) del 01/10/2015	26
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 279 (pom.) del 09/10/2015	30
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (ant.) del 14/10/2015	33
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 14/10/2015	34
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 290 (ant.) del 29/10/2015	40
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 303 (pom.) del 09/12/2015	42
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 27/01/2016	44
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 16/02/2016	47
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 325 (ant.) del 18/02/2016	54
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 326 (pom.) del 23/02/2016	70
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 328 (pom.) del 01/03/2016	76
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 334 (pom.) del 16/03/2016	79
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016	82
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 344 (ant.) del 07/04/2016	85
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 349 (pom.) del 20/04/2016	88
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 378 (pom.) del 29/06/2016	93
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 380 (pom.) del 06/07/2016	98
1.3.2.1.19. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 384 (pom.) del 19/07/2016	104
1.3.2.1.20. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 385 (pom.) del 20/07/2016	110
1.3.2.1.21. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/07/2016	116
1.3.2.1.22. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 391 (pom.) del 13/09/2016	122
1.3.2.1.23. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 400 (pom.) del 04/10/2016	128

1.3.2.1.24. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 401 (pom.) del 05/10/2016	136
1.3.2.1.25. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 402 (ant.) del 06/10/2016	139
1.3.2.1.26. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 493 (ant.) del 25/05/2017	144
1.4. Trattazione in consultiva	147
1.4.1. Sedute	148
1.4.2. Resoconti sommari	150
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	151
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2016.	152
1.4.2.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	154
1.4.2.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 98 (pom.) del 03/02/2016.	155
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	168
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 33 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/01/2016.	169
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	170
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016.	171

1. DDL S. 57 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 57
XVII Legislatura

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Titolo breve: *contrasto finanziamento mine antipersona*

Iter

6 ottobre 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.57	approvato
C.4096	rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica
S.57/bis	in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

[Silvana Amati](#) (PD)

Cofirmatari

[Erica D'Adda](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 aprile 2013)
[Valeria Fedeli](#) (PD) (aggiunge firma in data 23 aprile 2013)
[Rita Ghedini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)
[Maria Teresa Bertuzzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Laura Cantini](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Vannino Chiti](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Monica Cirinna'](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Manuela Granaiola](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Bachisio Silvio Lai](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Giorgio Pagliari](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Stefania Pezzopane](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Leana Pignedoli](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

MINE ANTIUOMO , DIVIETI , ARMI , CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

Articoli

MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Artt.1-5), SOCIETA' (Art.1), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.3, 4), VIGILANZA (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.5), RAPPRESENTANTI (Art.5), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.5), AMMINISTRATORI (Art.5), SINDACI DI SOCIETA' ED ENTI (Art.5), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Federico Fornaro \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Federico Fornaro \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 388 del 27 luglio 2016 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 agosto 2016; annuncio nella seduta ant. n. 673 del 2 agosto 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 20 settembre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 108 del 24 settembre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

Nuovamente assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede deliberante il 27 settembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 686 del 27 settembre 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 57

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 57

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMATI , BERTUZZI , CANTINI , CHITI , CIRINNÀ , CUCCA , D'ADDA , FEDELI , GHEDINI , GRANAIOLO , LAI , PAGLIARI , PEZZOPANE e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Onorevoli Senatori. -- Nel corso della scorsa legislatura, il nostro Parlamento ha ratificato, con legge 14 giugno 2011, n. 95, la Convenzione di Oslo che prevede la proibizione di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe *cluster*, ed impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime.

Ad oggi, la Convenzione, che è entrata in vigore il primo agosto 2010, è stata firmata da 111 Stati, di questi 79 hanno proceduto alla sua ratifica.

Purtroppo, tra gli Stati che non hanno firmato la Convenzione figurano i principali produttori di bombe *cluster*.

Questo ha consentito l'utilizzo di questi micidiali ordigni nei conflitti che si sono combattuti recentemente.

Si stima che, nelle guerre degli ultimi dieci anni, siano state utilizzate oltre 360 milioni di submunizioni *cluster*.

In Libia, prima della disfatta, le truppe di Gheddafi hanno lanciato *cluster bombs* MAT-120 nei centri abitati di Misurata uccidendo e ferendo centinaia di persone, queste bombe sono prodotte dall'azienda spagnola *Instalaza SA* che vede la *Deutsche Bank* facilitatori commerciali.

Le bombe a grappolo sono state utilizzate anche in Libano nel recente conflitto che si è concluso grazie alla straordinaria opera di mediazione dell'Italia, tuttora impegnata nel mantenimento della pace e nell'opera di sminamento.

In Siria da parte delle forze fedeli al regime di Assad continua l'uso di *cluster bombs* come documentato nell'ultimo attacco nella città di Aleppo avvenuto venerdì 1° marzo 2013 con più di 19 morti e 60 feriti e precedentemente il 14 gennaio 2013, il 27 novembre 2012 ed il 13 ottobre 2012.

Uso che è stato condannato da 15 Governi tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Qatar, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America.

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o, nel caso di quelle d'artiglieria, decine) di submunizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto delle mine

terrestri.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma i dati raccolti nei paesi colpiti dimostrano che la percentuale arriva a toccare il 25 per cento. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

L'instabilità delle *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre, la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle mine.

Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che, ogni anno, rimangono vittime di questi ordigni nei 23 paesi dove sono disseminati, il 98 per cento siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, infatti, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli che le vedono come giocattoli. I nostri militari in Libano -- facenti parte del contingente internazionale di pace denominato *United Nations interim force in Lebanon* (UNIFIL) -- sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e ad evitare le bombe *cluster*.

Sempre italiani, sono molti gli operatori volontari che si prodigano nelle aree dei conflitti per alleviare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe *cluster* inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe *cluster* un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Le organizzazioni non governative, riunite nella *Cluster Munition Coalition* (CMC) che si sono prodigate nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Governi sul pericolo derivante dalle bombe *cluster* e sulla necessità di mettere definitivamente al bando l'uso di tali ordigni, dal 2009 sono impegnate nel segnalare le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi finanziari alle imprese che producono bombe *cluster*.

Tale segnalazione è contenuta in un rapporto biennale dal titolo: «*Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*».

Il Rapporto attesta che 166 istituzioni finanziarie pubbliche e private continuano a investire in compagnie che producono bombe *cluster*. Da quando la Convenzione di Oslo è stata adottata nel maggio 2008, in tali imprese sono stati investiti 39 miliardi di dollari

Si ricorda inoltre che la stessa legge di ratifica (n. 95 del 2011) introduce all'articolo 7 sanzioni per chi «assume anche finanziariamente» la produzione delle bombe *cluster*.

Si segnala infine che i Parlamenti di Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nelle *cluster bombs*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno troncato qualsiasi legame con le compagnie produttrici. Mentre iniziative parlamentari sulla questione sono in corso in Germania, Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera.

Il presente disegno di legge, dunque, si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le Convenzioni internazionali sono adottati dai paesi democratici di varie aree del mondo.

Esso si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche, delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie, e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli intermediari finanziari di sostenere finanziariamente qualsivoglia operazione che abbia come oggetto le mine antipersona, le munizioni e sub munizioni *cluster*; l'articolo 2 definisce la natura degli intermediari e delle operazioni vietate. L'articolo 3 definisce i compiti degli organi di vigilanza. All'articolo 4 vengono indicate le verifiche necessarie, mentre l'articolo 5 stabilisce le sanzioni per chi viola la legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Tale divieto vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera a).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le banche, le SIM, le Società di gestione del risparmio, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della Convenzione Internazionale di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona Ratificata dall'Italia con la legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione internazionale di Oslo sulle munizioni *cluster* ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011 n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Art. 3.

(Compiti della Banca d'Italia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1 della presente legge, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 57-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 57-A

Relazione Orale

Relatore Fornaro

**TESTO PROPOSTO DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 2 agosto 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

d'iniziativa dei senatori **AMATI**, **BERTUZZI**, **CANTINI**, **CHITI**, **CIRINNÀ**, **CUCCA**,
D'ADDA, **FEDELI**, **Rita GHEDINI**, **GRANAIOLO**, **LAI**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE** e
PIGNEDOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Torrisi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

23 febbraio 2016

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Zanoni)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

14 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Amati ed altri
Art. 1.
(Finalità)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Tale divieto vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera a).

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «intermediari abilitati»: le banche, le SIM, le società di gestione del risparmio, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, **direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile**, svolgano attività di **costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio**, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, **trasferimento** o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, **di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.**

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). **È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.**

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico*:

a) «intermediari abilitati»: le **società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane**, le banche **italiane**, le società di gestione del risparmio **(SGR) italiane**, le **società di investimento a capitale variabile (SICAV)**, gli intermediari finanziari **iscritti nell'elenco** di cui all'articolo **106** del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria** e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario **effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero**, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Art. 3.
(*Compiti della Banca d'Italia*)

c) identica;

d) identica;

e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, **fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;**
f) «organismi di vigilanza»: **la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a) .**

Art. 3.
(*Compiti degli organismi di vigilanza*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.
(*Verifiche*)

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Art. 5.
(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro**, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, **assemblaggio**, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e **di loro singoli componenti**. Nello stesso termine, **i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare** l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale **del medesimo elenco**.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.
(*Compiti degli intermediari*)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.
(*Verifiche*)

1. Al fine di verificare il rispetto **dei divieti** di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza, come definiti dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 2, provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.
(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino **i divieti** di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **150.000** a euro **1.500.000**, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i **divieti** di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **50.000** a euro **250.000**.

3. *Identico*.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico

1.2.3. Testo approvato 57 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 57

Senato della Repubblica

Attesto che la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il 6 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Amati, Bertuzzi, Cantini, Chiti, Cirinnà, Cucca, D'Adda, Fedeli, Rita Ghedini, Granaiola, Lai, Pagliari, Pezzopane e Pignedoli:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni,

- l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;
- c)* «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;
- d)* «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;
- e)* «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;
- f)* «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

(Compiti degli organismi di vigilanza)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Compiti degli intermediari)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 57
XVII Legislatura

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Titolo breve: *contrasto finanziamento mine antipersona*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 269 \(ant.\)](#)

23 settembre 2015

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 274 \(ant.\)](#)

1 ottobre 2015

[N. 279 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2015

[N. 43 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2015

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 282 \(pom.\)](#)

14 ottobre 2015

Sulla
pubblicazione di
documentazione
acquisita

[N. 290 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2015

Esame del ddl
(documenti
acquisiti)

[N. 303 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2015

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

N. 315 (pom.) 27 gennaio 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 febbraio 2016 alle ore 12:00
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 323 (pom.) 16 febbraio 2016	
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 325 (ant.) 18 febbraio 2016	Testo degli emendamenti pubblicato in allegato al resoconto
N. 326 (pom.) 23 febbraio 2016	(Dato conto di documentazione pervenuta)
N. 328 (pom.) 1 marzo 2016	
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 334 (pom.) 16 marzo 2016	
N. 335 (pom.) 17 marzo 2016	
N. 344 (ant.) 7 aprile 2016	
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 349 (pom.) 20 aprile 2016	
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 378 (pom.) 29 giugno 2016	
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 380 (pom.) 6 luglio 2016	
N. 384 (pom.) 19 luglio 2016	(rinvio dell'esame)
N. 385 (pom.) 20 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo emendamento allegato al resoconto

[N. 388 \(pom.\)](#)
27 luglio 2016

Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 391 \(pom.\)](#)
13 settembre 2016

[N. 400 \(pom.\)](#)
4 ottobre 2016

[N. 401 \(pom.\)](#)
5 ottobre 2016

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante

[N. 402 \(ant.\)](#)
6 ottobre 2016

Articoli discussi:
da 1 a 7 (testo
della sede
referente).
Effettuato
coordinamento.
Esito: **approvato**
(modificato
rispetto al testo del
proponente)

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 493 \(ant.\)](#)
25 maggio 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 269 (ant.) del 23/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015
269^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Esame e rinvio)

Il relatore [FORNARO](#) (PD) rileva che il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 95 del 2011, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo. La prevista distruzione dei materiali bellici in dotazione delle Forze armate italiane, ai sensi dell'articolo 3 della legge citata, non incide sul processo produttivo a monte di tali ordigni. Mutuando in parte un meccanismo che, fatte le dovute differenze, è previsto per il contrasto del finanziamento delle attività terroristiche, si prevede il divieto per gli intermediari finanziari di sostenere in termini finanziari qualsiasi operazione avente ad oggetto le mine antipersona. In altri termini, si intende bloccare non il processo produttivo, ma il finanziamento dello stesso. Nel soffermarsi sulle singole previsioni, il relatore ritiene che l'articolo 1, vietando il finanziamento di società che svolgono attività di utilizzo delle bombe, inserisca un tema non pertinente, in quanto l'utilizzo degli ordigni è effettuato da soggetti militari o equivalenti.

Il termine "finanziamento" di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), appare rivolto sostanzialmente agli intermediari finanziari; potrebbe pertanto essere utile valutare anche un divieto che investa le stesse società citate all'articolo 1 in operazioni di carattere finanziario che vedono coinvolti altri soggetti, quali fondi sovrani e operatori in campi finanziari non regolamentati, oppure

limitare la quotazione in borsa o su mercati *off shore*.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia: tale previsione certamente è adeguata se i soggetti destinatari sono gli intermediari finanziari individuati nell'articolo 2 comma 1, lettera a), ma potrebbe essere valutata un'estensione di compiti di vigilanza alla Consob, laddove la latitudine del termine "finanziamento" fosse estesa nei termini precedentemente accennati.

Il relatore ricorda che la Banca d'Italia opera nel settore del contrasto ad attività finanziaria di carattere illecito attraverso l'Unità di informazione finanziaria, che è istituita presso la Banca nel 2007, deputata ad acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; il disegno di legge vieta il finanziamento e quindi si pone su un livello più cogente rispetto all'operatività dell'Unità di informazione finanziaria, ma appare evidente che la raccolta delle informazioni sulle operazioni di finanziamento potrebbe seguire lo stesso schema del contrasto riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Se è corretto quindi demandare alla Banca d'Italia l'emanazione di istruzioni rivolte agli operatori e agli intermediari, potrebbe essere valutato l'ampliamento dei compiti dell'Unità di informazione finanziaria sul versante del controllo dei flussi finanziari che interessano le imprese e le società operanti nel settore delle mine antipersona.

In conclusione il relatore segnala l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni. Tra i soggetti da audire menziona la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria e la Consob.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) segnala l'attività di indagine svolta dall'organizzazione Cluster Muniton Coalition in merito alla comparazione delle legislazioni di numerosi Paesi, riguardo alla specifica materia oggetto del disegno di legge e alle scelte di singoli istituti di credito: da esse emerge in modo particolarmente positivo, per l'Italia, la Banca popolare Etica. Segnala quindi la necessità di approfondimenti riguardo alla portata del divieto di finanziamento che dovrebbe interessare anche società controllanti e controllate, nonché ai fondi di investimento.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare il tema specifico della produzione dei componenti, segnalando altresì che i Paesi maggiormente attivi nel comparto non hanno ratificato l'accordo internazionale citato.

La senatrice [AMATI](#) (*PD*), nel manifestare apprezzamento rispetto all'eventualità di miglioramenti del testo, auspica una rapida approvazione del disegno di legge che, senza comportare spese a carico della finanza pubblica, rappresenterebbe un segnale importante da parte dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) ritiene che il rapporto menzionato dal senatore Vacciano debba essere messo a disposizione di tutti i commissari e sottolinea la necessità di un approfondimento in relazione alle politiche intraprese nel settore da parte di altri Stati. Segnala quindi la propria preferenza per un *iter* rapido, che possa giovare dell'apporto di poche e qualificate audizioni.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che il materiale richiesto sarà messo a disposizione dei senatori. Ritiene che il ciclo di audizioni debba coinvolgere anche il Ministero della difesa e a tale proposito preannuncia che entro breve sottoporrà alla Commissione un'ipotesi di calendario delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 274 (ant.) del 01/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015
274^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Dopo aver comunicato che in tempi brevi sarà messo a disposizione dei commissari materiale di documentazione riguardante la materia delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sollecita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le rispettive segnalazioni dei soggetti da audire, al fine di predisporre il calendario delle audizioni.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) segnala a tale proposito la Cluster Munition Coalition.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(624) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto

finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1020) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In risposta a una sollecitazione del **PRESIDENTE** il relatore **MOLINARI** (*Misto*) propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 624.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(22) ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

(25) ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) *Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) *D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(1473\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(2066\)](#) *SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame dei disegni di legge n. 22 e connessi, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2066, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) dà conto dei contenuti essenziali del disegno di legge n. 2066. Propone quindi la congiunzione dell'esame di tale disegno di legge con quello degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 279 (pom.) del 09/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

**VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015
279^a Seduta**

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che è stato reso disponibile ai componenti della Commissione materiale di documentazione sugli investimenti nell'industria delle munizioni a grappolo. Segnala inoltre che la Presidenza sta definendo il calendario che prevede le audizioni informali della Banca d'Italia, della Consob, dell'Associazione bancaria italiana, della Banca popolare Etica e della Campagna Italiana Contro le Mine Onlus, riservandosi di valutare ulteriori indicazioni.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) condivide l'ipotesi di audizioni formulata dal Presidente e ne sollecita l'avvio.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) segnala l'opportunità di audire anche rappresentanti della Difesa, con specifico riferimento alla questione della fabbricazione di componenti utilizzabili per la produzione di mine antiuomo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), fermo restando l'esame dei documenti di bilancio e del decreto-legge n. 153, rammenta che la Commissione avvierà nella prossima settimana l'esame degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209, concernenti il recepimento della disciplina europea in materia di risoluzione delle crisi bancarie. Propone quindi di audire in relazione a tale materia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea, la Banca d'Italia, la Consob e l'Associazione bancaria italiana, nonché le associazioni rappresentative delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) invita la Presidenza e i rappresentanti dei Gruppi a prendere gli opportuni contatti con la Commissione finanze della Camera al fine di sollecitare l'avvio dell'esame della proposta legislativa in materia di confidi, già licenziata dal Senato con un'ampia condivisione delle forze politiche e oggetto di particolare attesa da parte degli operatori del settore.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si associa a quanto espresso dal senatore Fornaro. Auspica inoltre l'avvio di una proficua collaborazione con l'altro ramo del Parlamento per un approfondimento circa la materia dei giochi. Ricorda inoltre che alle ore 15 di giovedì 15 ottobre avrà inizio il seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle banche di credito cooperativo.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) auspica che possa riprendere al più presto l'iter del disegno di legge sui confidi e condivide l'opportunità di un'ipotesi di studio e approfondimento sui giochi. In relazione alle audizioni riguardanti gli Atti del Governo in materia di risoluzione delle crisi bancarie, suggerisce una riflessione in merito alla possibilità di audire i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei professionisti. Auspica inoltre una sollecita ripresa della trattazione dei disegni di legge riguardanti la separazione dei modelli bancari.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) sottolinea l'opportunità di un'informazione idonea sul tema del *bail-in* nel contesto delle crisi bancarie, allo scopo di evitare la diffusione di timori ingiustificati presso il pubblico dei risparmiatori.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conviene circa l'importanza della questione sollevata dal senatore Vacciano e fa presente al senatore Molinari che la questione della separazione dei modelli bancari costituisce argomento del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (ant.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 57
(CONTRASTO FINANZIAMENTO MINE ANTIPERSONA)*

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 14/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
282^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) interviene facendo riferimento all'approvazione in Assemblea di diverse richieste di dichiarazione d'urgenza relative a disegni di legge in materia di gioco d'azzardo. Ricorda che la materia dei giochi è stata oggetto di una trattazione approfondita da parte della Commissione in sede di esame del disegno di legge di delega fiscale, il cui esito è stato un testo ampiamente condiviso, senza che il Governo abbia ritenuto di esercitare la delega secondo i criteri e i principi ivi contenuti.

Propone quindi di sottoporre la questione dell'esame delle proposte legislative di cui è stata dichiarata l'urgenza, alcune delle quali sono assegnate alle Commissioni 6a e 12a riunite, alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.6. Consente quindi alla firmataria di intervenire per darne illustrazione.

La senatrice **DLGIORGI** (PD) illustra l'emendamento 2.0.6 (testo 2) - pubblicato in allegato -, finalizzato a incrementare per l'esercizio finanziario 2015, portandole a 140 milioni di euro, le risorse di incentivo al cinema e all'audiovisivo, in considerazione della riscontrata efficacia nell'attrazione di investimenti esteri nel settore. L'emendamento dispone inoltre di una specifica disposizione riguardo alla copertura dell'onere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 208)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Riferisce sull'Atto del Governo in esame il presidente **Mauro Maria MARINO** (PD), il quale delinea innanzitutto il contesto nel quale è intervenuta l'innovazione recata dalla direttiva in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), per il cui recepimento il Governo ha presentato gli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209, finalizzata a colmare una lacuna consistente nella mancanza di una disciplina armonizzata per i casi di uscita dal mercato degli intermediari. Con l'emanazione della BRRD si è dunque data una risposta ai rischi messi in evidenza dalla recente crisi finanziaria, in particolare attraverso l'abbandono del principio del *bail-out*, che implica il salvataggio a spese dei contribuenti, in favore del *bail-in*, tenendo presente la finalità di evitare che le situazioni di crisi mettano a repentaglio la stabilità complessiva del sistema finanziario ed economico.

La BRRD, il cui mancato recepimento entro il termine del 31 dicembre 2014 ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia, prevede che le attività di gestione della crisi debbano essere pianificate *ex ante*. Gli intermediari sono inoltre tenuti a sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza piani di risanamento contenenti le misure da attuare sin dai primi segnali di

deterioramento; le autorità di risoluzione potranno intervenire per rimuovere eventuali ostacoli alla risolvibilità delle singole banche, eventualmente sostituendo gli organi di amministrazione e l'alta dirigenza con amministratori temporanei. Qualora tali misure non siano sufficienti le autorità di risoluzione potranno attivare lo strumento del *bail-in*, che pone le perdite a carico degli azionisti e dei creditori secondo un preciso ordine gerarchico, in quanto chi investe in strumenti più rischiosi sopporterà prima degli altri soggetti interessati le perdite o la conversione in azioni necessaria per la ricapitalizzazione; la tutela massima è invece garantita ai depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, ferma restando la garanzia del Fondo interbancario per i depositi fino a 100.000 euro. Inoltre, sarà possibile trasferire i rapporti giuridici della banca in crisi a terzi acquirenti o a veicoli costituiti dalle autorità.

Il relatore passa quindi a illustrare le disposizioni più significative contenute nello schema di decreto legislativo in esame, consistenti innanzitutto in modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo l'articolo 1, comma 1, integra le definizioni contenute nel TUB, indicando la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione delle crisi e specificando che con la nozione di "Stato terzo" si indica uno Stato non membro dell'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che i componenti degli organi della Banca d'Italia, nonché i suoi dipendenti, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle funzioni svolte in attuazione del provvedimento. Il comma 3, lettere *a)* e *b)*, modifica le norme in materia di segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità recate dall'articolo 7 del TUB, prevedendo l'obbligo dei dipendenti di riferire al Direttorio le irregolarità constatate. I commi da 4 a 9, nonché il comma 1, lettera *c)*, e il comma 3, lettera *c)*, recano novelle di coordinamento a diversi articoli del TUB.

Il comma 12 inserisce al Titolo IV un Capo 01-I, recante disposizioni sui piani di risanamento applicabili a banche italiane e a succursali italiane di banche di Stati terzi, alle società italiane a capo gruppi bancari, alle società componenti di gruppo e alle società comprese nell'ambito della vigilanza consolidata.

Il nuovo Capo 02-I riguarda il sostegno finanziario di gruppo. Il primo articolo di tale Capo stabilisce la possibilità di formulare accordi all'interno di un gruppo finalizzati a fornire sostegno finanziario quando si realizzino i presupposti dell'intervento precoce.

L'articolo 1, comma 13, aggiunge la Sezione 01-I, in materia di misure di intervento precoce. Il successivo comma 20 reca una disposizione che conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di nominare commissari temporanei in affiancamento all'organo di amministrazione. Il comma 23 modifica i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, novellando l'articolo 80, comma 1, del TUB. Il comma 28 modifica l'articolo 86 del Testo unico bancario, recante disposizioni sull'accertamento del passivo. Le novelle intendono inoltre introdurre nuove modalità di comunicazione mediante posta elettronica certificata. Il comma 31 modifica i termini per la presentazione delle insinuazioni tardive da parte di creditori e titolari dei diritti che non risultino inclusi nello stato passivo e intendano far valere i propri diritti. Il comma 33, in merito allo strumento del *bail-in*, dispone in ordine alla restituzione e ai riparti, introducendo specifici criteri di preferenza di restituzione dei crediti in deroga alla legislazione applicabile.

L'articolo 2 reca modifiche al Testo unico della finanza (TUF). Esso detta disposizioni analoghe a quelle contenute nelle novelle al TUB applicabili alle società di intermediazione mobiliare (SIM). A tale riguardo, in considerazione delle specifiche competenze, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alla Consob le misure attuative dei piani di risanamento deliberate dalle società, in quanto funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul soggetto svolta dalla Consob.

Il comma 6 reca disposizioni in materia di risoluzioni delle SIM; la novella recata al TUF si applica alle SIM non rientranti in un gruppo e non sottoposte alla vigilanza consolidata. I commi 7 e 8 intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative.

L'articolo 3 dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione che si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta avviati

successivamente all'entrata in vigore, salvo le successive previsioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 209)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) riferisce sulle disposizioni maggiormente significative recate dall'Atto del Governo n. 209, rilevando innanzitutto come in esso siano definiti il *bail-in*, consistente nello strumento implicante la riduzione o la conversione in capitale dei diritti di azionisti e creditori, nonché l'ente-ponte e la società veicolo per la gestione delle attività, consistenti rispettivamente nella società di capitali costituita per acquisire, detenere e vendere azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali, e nella società di capitali costituita per acquisire le attività, i diritti e le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte.

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione nazionale nei confronti dei soggetti con sede legale in Italia, salvo ove diversamente specificato.

Nel Titolo III sono disciplinate le misure preparatorie per l'attivazione del meccanismo di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione deve pianificare strategie per definire *ex ante* per ogni banca o gruppo le possibili modalità di gestione di un eventuale dissesto. A tal fine la Banca d'Italia deve predisporre piani di risoluzione nei quali sono individuate le misure da adottare in caso di dissesto. Tali piani sono aggiornati con cadenza almeno annuale o in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa o della situazione patrimoniale finanziaria.

Gli articoli 12 e 13 definiscono rispettivamente i requisiti di risolvibilità di una banca o di un gruppo; in particolare, una banca è considerata risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative per il sistema finanziario. La Banca d'Italia può inoltre imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di società del gruppo o imporre a una società non finanziaria che controlla almeno una banca di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca.

Il Titolo IV disciplina i profili applicativi comuni a tutte le procedure attivabili in caso di dissesto. L'articolo 18 specifica in particolare le condizioni alle quali una banca, pur destinataria di un sostegno finanziario straordinario, non è considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. A tale fine devono ricorrere due condizioni: la prima consiste nella concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario, la seconda riguarda le modalità di erogazione del sostegno finanziario pubblico straordinario, che deve essere stato previamente approvato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

La Banca d'Italia deve accertare la sussistenza dell'interesse pubblico nei confronti della

risoluzione, che ricorre quando la stessa è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati dall'articolo 21, ossia la continuità delle funzioni essenziali delle banche, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

L'articolo 22 elenca i principi ai quali si conforma la risoluzione della banca. Particolare importanza riveste il principio di cui alla lettera *a*) del comma 1, che ripartisce le perdite tra azionisti e creditori.

Gli articoli da 27 a 31 definiscono la procedura per la riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale.

Gli articoli da 32 a 38 disciplinano la procedura di avvio e chiusura della risoluzione. L'esito della risoluzione può variare a seconda dei casi: l'intermediario potrà essere restituito alla sua gestione ordinaria, ovvero si dovrà procedere alla sua liquidazione dopo la cessione in blocco di beni e rapporti giuridici, ovvero potrà essere creata una *bridge bank*.

Il Capo IV del Titolo IV reca la disciplina delle singole misure di risoluzione, individuate nelle seguenti procedure: cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte o ad una società veicolo per la gestione dell'attività, *bail-in*.

Gli articoli da 48 a 59 disciplinano il *bail-in*, che potrà essere adottato a partire dal 1° gennaio 2016. L'articolo 49 chiarisce che sono escluse dal *bail-in* alcune passività, tra le quali i depositi protetti fino a 100.000 euro, le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a 7 giorni. L'articolo 54 disciplina le modalità di *bail-in* per i derivati. Con l'articolo 55 si specifica che il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione.

Il Capo V del Titolo IV disciplina i poteri della Banca d'Italia per attuare il programma di risoluzione. Con il Capo VI del Titolo IV si disciplina il coordinamento della Banca d'Italia con le altre autorità di risoluzione europee nei collegi di risoluzione, nei casi di crisi riguardanti gruppi *cross-border*.

Il Titolo V disciplina i fondi di risoluzione nazionali costituiti per raccogliere contributi dalle banche per finanziare la risoluzione.

Ove depositi ammessi al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione siano trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o ad un'altra banca per effetto della cessione dell'attività di impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia in relazione alla porzione non trasferita, poiché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a 100.000 euro.

Il Titolo VII reca l'apparato sanzionatorio.

L'articolo 99 recepisce nell'ordinamento le modifiche alla legislazione europea introdotte dal Titolo X della BRRD.

L'articolo 106 dispone l'entrata in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della complessiva organicità, propone la congiunzione dell'esame dell'Atto del Governo n. 209 con l'esame dell'Atto del Governo n. 208, ai fini della discussione generale specificando che la trattazione avrà esiti distinti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione la documentazione fornita dai soggetti auditi nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in relazione all'esame del disegno di legge n. 57, riguardante il contrasto al finanziamento del settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2070](#)

2.0.6 (testo 2)

[DLGIORGI](#)

*Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Potenziamento delle misure di tax credit nei settori cinema e audiovisivo)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 290 (ant.) del 29/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
290^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 57

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Banca d'Italia ha trasmesso un contributo concernente il disegno di legge n. 57, riguardante il divieto di finanziamento dei settori delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo. Avverte inoltre che tale materiale sarà reso disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2000\) MIRABELLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di riordino dei giochi*
(Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, mettendone in evidenza la finalità di provvedere ad un riordino complessivo della materia dei giochi, sulla base dei

principi già individuati dalla legge di delega fiscale. Tale riordino deve essere improntato a criteri di trasparenza e garantire una riserva di potestà statale sulla materia. In particolare il provvedimento tiene conto dell'esigenza attuale di fronteggiare fenomeni preoccupanti quali l'aumento dell'incidenza delle ludopatie e della propensione dei minorenni al gioco d'azzardo; pertanto, in esso viene prevista una limitazione degli apparecchi elettronici per il gioco nei locali pubblici, mentre ulteriori misure riguardano il controllo dei movimenti dei capitali, nonché il contrasto del gioco illegale.

Il quadro di certezza normativa sulla materia recato dal disegno di legge n. 2000 riguarda anche l'armonizzazione delle competenze di Comuni e Regioni con la disciplina statale.

Dopo aver menzionato le disposizioni in materia di riorganizzazione del settore ippico segnala l'opportunità di procedere ad approfondimenti mirati in considerazione del rilevante impatto economico e sociale dell'intervento normativo sul settore dei giochi.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) auspica lo svolgimento di un dibattito ampio sulla materia e ribadisce il bisogno di una compiuta definizione in merito all'esame dei diversi disegni di legge riguardanti il settore dei giochi, specie nell'ottica della più ampia condivisione fra i due rami del Parlamento.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) segnala l'esigenza di tenere in debita considerazione la delicatezza della materia delle scommesse sportive, attualmente oggetto dell'attività di organizzazioni criminali in grado di trarne profitti enormi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 303 (pom.) del 09/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015
303^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riferisce in merito all'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale è stato delineato il programma di lavoro della Commissione. Ricorda quindi che la prossima settimana la Commissione dovrà esprimere parere sugli Atti del Governo n. 226, n. 235 e n. 241, salvo diverse intese. Nel mese di gennaio la Commissione esaminerà la questione del recupero dei ruoli inesigibili di Equitalia e delle partite creditizie difficili, che potrà essere oggetto di una specifica procedura informativa con la partecipazione del vice ministro Casero. Dopo aver rilevato l'opportunità di una procedura informativa in materia di giochi pubblici - anche nella forma di un seminario istituzionale -, finalizzato al prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2000, rileva che il mese prossimo riprenderà l'esame del disegno di legge n. 57, in materia di mine antiuomo e delle iniziative legislative recanti misure di sostegno fiscale alle famiglie, oggetto della trattazione dell'apposito comitato ristretto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, mettendone innanzitutto in evidenza il legame con il recepimento della BRRD. Si sofferma quindi sui contenuti salienti del provvedimento in titolo, il quale reca una serie di modifiche al Testo unico bancario. In particolare, il nuovo articolo 96.1 è volto a disciplinare la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, la quale deve essere proporzionata alle passività e comunque tale da arrivare entro il 3 luglio 2024 ad almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti. Con il successivo articolo 96.2 sono disciplinate le modalità della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia e il passaggio al sistema di contribuzione *ex ante*. Viene inoltre ribadito l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100.000 euro per depositante e sono disciplinate dettagliatamente le ipotesi in cui il limite di 100.000 euro non si applica nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili. Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei depositi, il termine viene progressivamente abbassato dagli attuali venti a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Interviene quindi in discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (Misto), il quale, in merito alla possibilità di consentire una dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia inferiore allo 0,8 per cento del totale dei depositi protetti, esprime perplessità circa l'opportunità del ricorso al concetto di improbabilità dell'utilizzo di una quota rilevante della dotazione stessa per misure diverse da quelle espressamente previste all'articolo 96-*bis*. Pone quindi la questione della necessità di un coordinamento fra le previsioni di cui al nuovo articolo 96.2, inserito nel TUB dal provvedimento in esame, comma 5, lettera *d*), con il successivo articolo 96-*quater*.4. Suggerisce infine una riflessione sulla possibilità di prevedere la pubblicazione di un prospetto periodico per l'illustrazione e la pubblicità degli interventi finanziari dei fondi di garanzia, nonché - in relazione ai tempi di rimborso dei depositi garantiti - sulla possibilità di prevedere meccanismi di erogazione graduale, finalizzati a rendere disponibili somme in tempi sufficientemente brevi in casi di documentata necessità, con particolare riferimento alla momentanea disponibilità in relazione all'erogazione di mutui edilizi.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) rileva l'opportunità di un riscontro relativo alla disciplina di altri ordinamenti circa i rimborsi alle persone fisiche. Suggerisce inoltre un approfondimento volto alla tutela delle piccole imprese, con eventuale riferimento al criterio della giacenza media nei depositi, al fine di evitare che la presenza di picchi nei depositi dovute a circostanze contingenti possa rilevarsi penalizzante per tali soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 27/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
315^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (n. 254)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale esprime soddisfazione per l'esito positivo della lotteria abbinata al Premio Braille nel 2015, sottolineando in particolare il notevole abbattimento dei costi di gestione e promozionali rispetto alle precedenti edizioni della Lotteria nazionale, al quale si è accompagnato un rilevante aumento nel volume di vendita dei biglietti. Tuttavia ritiene che il dato annuale meriti una valutazione approfondita sugli elementi che, comparativamente rispetto al pregresso, hanno consentito tale risultato.

Chiede quindi che il relatore inserisca nel parere, acquisita la posizione del Governo oggi assente, una sollecitazione al MEF a fornire - riguardo agli anni successivi, contestualmente alla presentazione dello schema di decreto ministeriale - dati precisi sui costi di gestione delle lotterie, sui costi della pubblicità televisiva e sugli eventuali esborsi tratti dal fondo di riserva (che per l'anno scorso sono stati pari a zero). Sollecita inoltre a porre la dovuta attenzione al futuro andamento delle lotterie nazionali, al fine di valutarne adeguatamente la convenienza economica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [GIACOBBE](#) (PD) si riserva di formulare uno schema di parere successivamente alla replica del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, accogliendo una sollecitazione del relatore [FORNARO](#) (PD), propone di porre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 12 febbraio. Ricorda che sono in corso di acquisizione ulteriori elementi informativi di soggetti interessati al tema.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame del disegno di legge n. 895, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in congiunzione con l'esame degli altri disegni di legge finalizzati all'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta sui casi di dissesto di istituti di credito.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che domani la Commissione, già convocata alle ore 14,30, tornerà a riunirsi alle ore 12, o comunque quindici minuti dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 16/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
323^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) ([n. 674](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) si rammarica, stante la perdurante assenza del Governo, di non poter prendere parte alla votazione dello schema di parere sull'Atto in titolo, in ragione di una concomitante riunione del proprio Gruppo.

La relatrice [GUERRA](#) (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), concernenti la garanzia della trasparenza degli operatori nell'ambito del mercato unico dei capitali, il regime dell'IVA e la definizione di una base imponibile consolidata comune in materia tributaria, la garanzia dei depositi e il monitoraggio dell'impatto delle iniziative legislative e regolamentari nell'ambito dell'unione bancaria, nonché lo studio circa la possibilità di istituire la *carbon tax*, anche a fini di finanziamento del bilancio dell'Unione europea.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), nel riferirsi alle osservazioni di cui alla lettera c) dello schema di

parere, rileva la priorità da attribuire alla separazione dei modelli bancari, anche in considerazione delle ripercussioni profonde che la scelta di assetti diversi è destinata a produrre sul meccanismo di finanziamento dell'economia reale. Auspica pertanto l'inserimento di un'apposita osservazione, volta a stimolare un'autentica valutazione sul percorso di separazione della banca commerciale dalla banca di investimento.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) apprezza l'impianto della proposta della relattrice, constatando altresì l'inizio di una valutazione diversa da parte dello stesso Governo nei confronti degli indirizzi europei finora dominanti, incentrati sul rigore finanziario. Esprime peraltro riserve in merito all'ipotesi di rafforzamento delle misure di *reverse charge*, di cui alla lettera *b*), in quanto tale sistema è apparso in base all'esperienza più funzionale a immediate esigenze di cassa che a un'effettiva opera di contrasto alle frodi. Esprime ulteriori perplessità riguardo al tema della *carbon tax*, la quale, se concepita come cespite a favore del bilancio dell'Unione europea ben difficilmente potrà di fatto costituire un valido disincentivo alla produzione di gas ad effetto serra, contraddicendo così il presupposto fondamentale della sua ideazione. Prosegue associandosi alle considerazioni della senatrice Bottici e segnalando le migliori capacità di risposta alla crisi finanziaria messe in evidenza nei sistemi nei quali è già vigente il divieto di svolgimento dell'attività di banca universale.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) si esprime criticamente innanzitutto in relazione al riferimento al *reverse charge*, nonché alle osservazioni concernenti la *carbon tax*. Conclude esprimendo una valutazione complessivamente negativa sullo schema di parere.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), dopo aver anticipato un orientamento complessivamente sfavorevole sulla proposta in esame, segnala la contraddittorietà degli scopi cui andrebbe destinato il gettito della *carbon tax*, come delineati nello schema di parere, rispetto alla natura stessa del tributo, il quale dovrebbe essere più propriamente destinato a finanziare la tutela dell'ambiente nei confronti dell'attività industriale. Dopo aver fatto presente come nell'atto in titolo non siano contenute proposte realmente significative per le esigenze dei cittadini, suggerisce una riflessione sull'opportunità di prevedere un *referendum ad hoc* al fine di deliberare la permanenza dell'Italia nella moneta unica; sulla stessa materia, ritiene opportuno che la Commissione svolga un'apposita indagine conoscitiva.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) considera poco giustificato il riferimento al rafforzamento del sistema del *reverse charge* contemplato nella lettera *d*), posto che il sistema stesso presenta riconosciuti svantaggi e non ha comunque carattere di misura permanente. Si associa alla proposta della senatrice Bottici, auspicando specificamente un'osservazione concernente la pronta ripresa del percorso di approntamento della disciplina europea di separazione dei modelli bancari, posto che l'esigenza di evitare l'insorgere di squilibri sistemici postula una soluzione cogente a livello dell'intera Unione europea.

La relattrice [GUERRA](#) (*PD*) accetta di modificare il proprio schema di parere, sopprimendo alla lettera *b*) il riferimento al *reverse charge* e inserendo alla lettera *c*) uno specifico auspicio nei confronti di una ripresa del confronto sulle possibili modalità di attuazione dei propositi di superamento della banca universale.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva la rilevanza dei temi confluiti nello schema di parere in esame, necessariamente destinati a costituire materiale per la sintesi che la 14ª Commissione sarà chiamata a compiere. A tale proposito, segnala quali argomenti di notevole interesse, degni di essere oggetto del dovuto approfondimento in Commissione, delle considerazioni formulate dal presidente della Banca centrale europea nel suo recente intervento al Parlamento europeo, specie in

un'ottica di doverosa valorizzazione della funzione parlamentare nella fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea.

Pone quindi in votazione lo schema di parere della relatrice, così come modificato (pubblicato in allegato).

Dopo la verifica della presenza del numero legale per deliberare la Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi ([n. COM \(2015\) 586 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rileva la sostanziale condivisione delle tesi espresse dal presidente della Banca centrale europea, rimarcando in particolare la necessità del completamento dell'unione bancaria con il pilastro costituito dal sistema di garanzia dei depositi bancari.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) chiede che il Governo metta al più presto a disposizione dei commissari il testo del decreto legislativo approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri riguardo al sistema nazionale di garanzia dei depositi, al fine di valutarne la coerenza con il progetto europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2237, di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, il cui esame avrà inizio nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il senatore **FORNARO** (PD), relatore sul disegno di legge n. 57 chiede che l'esame di tale proposta possa riprendere il 25 febbraio, stante la necessità di svolgere taluni approfondimenti sugli emendamenti presentati.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO N. 674

La Commissione Finanze e tesoro,
esaminati i documenti in titolo,

rilevato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 indica come aree di intervento prioritarie l'Unione dei mercati dei capitali, la disciplina comune sull'IVA e la tassazione delle imprese, anticipando proposte legislative sui temi della cartolarizzazione e del prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; della definizione di un regime IVA efficiente e a prova di frode e del miglioramento della trasparenza del sistema di tassazione delle società e del contrasto all'elusione fiscale;

preso atto che le priorità del programma di 18 mesi del Consiglio presentato dalle Presidenze olandese, slovacca e maltese sono sostanzialmente coerenti con quelle indicate dalla Commissione europea, con un espresso riferimento, nel settore dell'Unione economica e monetaria, al Regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario, all'attuazione del meccanismo di risoluzione unico e al sistema europeo di garanzia dei depositi, nonché a una imminente proposta sulla risoluzione delle controparti centrali, ovvero degli operatori non bancari;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, con particolare riguardo all'approccio organico a tutte le questioni connesse all'Unione dei mercati dei capitali, affinché il migliore funzionamento dei mercati si traduca in benefici concreti per piccole e medie imprese, grandi progetti infrastrutturali e complessiva stabilità del sistema finanziario;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;

b) in materia fiscale:

- *per quanto riguarda l'Iva*, farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del

regime definitivo; si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'Iva al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali anche ipotizzando, ove appropriato, un ulteriore rafforzamento delle misure di *reverse charge*;

- *per quanto riguarda la tassazione delle imprese*, collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; sostenere altresì la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;

c) in tema di Unione bancaria:

- sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coesistente, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel documento dei 5 presidenti;

- adoperarsi per un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporre eventuali correttivi;

d) farsi parte attiva perché in ambito europeo:

- si studi l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;

- si valuti la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 674

La Commissione Finanze e tesoro,
esaminati i documenti in titolo,

rilevato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 indica come aree di intervento prioritarie l'Unione dei mercati dei capitali, la disciplina comune sull'IVA e la tassazione delle imprese, anticipando proposte legislative sui temi della cartolarizzazione e del prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; della definizione di un regime IVA efficiente e a prova di frode e del miglioramento della trasparenza del sistema di tassazione delle società e del contrasto all'elusione fiscale;

preso atto che le priorità del programma di 18 mesi del Consiglio presentato dalle Presidenze olandese, slovacca e maltese sono sostanzialmente coerenti con quelle indicate dalla Commissione europea, con un espresso riferimento, nel settore dell'Unione economica e monetaria, al Regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario, all'attuazione del meccanismo di risoluzione unico e al sistema europeo di garanzia dei depositi, nonché a una imminente proposta sulla risoluzione delle controparti centrali, ovvero degli operatori non bancari;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, con particolare riguardo all'approccio organico a tutte le questioni connesse all'Unione dei mercati dei capitali, affinché il migliore funzionamento dei mercati si traduca in benefici concreti per piccole e medie imprese, grandi progetti infrastrutturali e complessiva stabilità del sistema finanziario;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

- a) adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;
- b) in materia fiscale:
 - *per quanto riguarda l'Iva*, farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del regime definitivo; si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'Iva al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali;
 - *per quanto riguarda la tassazione delle imprese*, collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; sostenere altresì la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;
- c) in tema di Unione bancaria:
 - sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coesistente, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel documento dei 5 presidenti;
 - adoperarsi per un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporre eventuali correttivi;
- d) farsi parte attiva affinché in ambito europeo riprenda e proceda il confronto sulle modalità di una possibile separazione fra attività bancaria e finanziaria degli istituti di credito;
- e) farsi parte attiva perché in ambito europeo:
 - si studi l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;
 - si valuti la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione.

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 325 (ant.) del 18/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016
325^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) presenta uno schema di parere di carattere non ostativo in conseguenza dell'esiguità del tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento in titolo, già licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che può essere pertanto di natura esclusivamente formale, pur condividendo alcune misure in esso contenute.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) concorda con il rilievo del relatore Susta e rammenta come situazioni del medesimo tenore si siano più volte presentate nel corso della legislatura.

Pone quindi in votazione lo schema di parere presentato (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) esprime apprezzamento per le riserve espresse dal relatore. Manifesta peraltro orientamento di voto contrario, osservando come il provvedimento in esame sia di fatto immodificabile a causa della compressione dei tempi.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario, rilevando che uno schema di parere contrario sarebbe stato pienamente condivisibile.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), rimarcato lo sforzo positivo profuso dal relatore, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è infine messo ai voti, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FORNARO](#) (*PD*), intervenendo in tema di correttezza dei rapporti tra i due rami del Parlamento, lamenta che non è stata tuttora avviata la trattazione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, già approvato dal Senato e assegnato da diversi mesi alla Commissione finanze della Camera.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di interessare della questione la Presidenza della VI Commissione.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*), facendo riferimento alle considerazioni precedentemente espresse, manifesta timori circa la possibilità per il Senato di svolgere pienamente il proprio ruolo ai fini dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di banche di credito cooperativo, che il Governo ha presentato alla Camera.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) riconosce la sussistenza di un problema di relazioni tra i due rami del Parlamento, nei termini già ricordati. Ritiene che tale questione debba essere affrontata congiuntamente dalle Presidenze di Senato e Camera, così da pervenire a un effettivo equilibrio tra i due organi costituzionali.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riconosce la necessità di individuare il percorso di consultazioni preventive tra le Camere, al fine di tutelare le rispettive prerogative.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) ritiene che i problemi segnalati siano frutto di precise scelte politiche. Auspica pertanto una decisa presa di posizione da parte della Commissione in ordine al rispetto di una ripartizione dei tempi corretta.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) rivolge un invito alla Presidenza, affinché si attivi al fine di determinare un cambiamento delle prassi attualmente seguite.

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che il lavoro di enucleazione di parti comuni dei disegni di legge istitutivi di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario ha come esito, interlocutorio e provvisorio, la definizione di un testo nel quale i compiti della commissione di inchiesta si riducono a due questioni: capire le dinamiche interne al sistema bancario italiano e l'adeguatezza della disciplina in materia di vendita di prodotti finanziari; indagare sull'attività di controllo e di vigilanza.

Così riassunta la questione, assumono particolare rilievo le considerazioni emerse nella discussione effettuata nelle due settimane scorse, che, poiché appare utile capire il contesto nel quale si va a inserire l'iniziativa parlamentare.

Non ritiene risolutivo interrogarsi sullo strumento informativo - inchiesta o indagine conoscitiva -, mentre puntualizza che la Commissione ha avuto finora il merito di non sottrarsi ad un esame tempestivo delle iniziative legislative presentate da tutti i Gruppi, ma, nello stesso tempo, ha alle spalle un'indagine conoscitiva piuttosto ampia e approfondita sul sistema bancario in generale e si appresta ad esaminare la proposta di regolamento sui sistemi di garanzia dei depositi e ad affrontare il decreto-legge sulle sofferenze bancarie. A suo parere, quindi, tra le cose fatte e quelle da fare, s'inserisce un momento di approfondimento funzionale anche all'esame dei disegni di legge.

Come è stato fatto per i disegni di legge in tema di separazione tra banche commerciali e banche d'affari e dei connessi atti comunitari sulla resilienza, è stato l'approfondimento compiuto con l'indagine conoscitiva a far uscire la Commissione dalle secche di un confronto ideologico e per partito preso (la separazione strumento fondamentale per superare la crisi) e comprendere che tale strada, pur praticabile in linea teorica, non aveva elementi di urgenza immediata.

Occorre quindi porsi la domanda se serva, e se sì, quanto serva al sistema bancario italiano l'impalcatura dell'Unione bancaria così come si è venuta delineando; oppure se la vigilanza unica, la risoluzione unica, l'assicurazione dei depositi siano o meno strumenti effettivamente appropriati al sistema italiano.

Nel dicembre 2014, era stato il meccanismo unico di vigilanza e soprattutto l'uso comune di risorse per sostenere gli stati e, indirettamente le banche, alle prese con la crisi del debito sovrano a catalizzare l'attenzione della Commissione.

Attualmente i meccanismi di risoluzione e le crisi bancarie si intrecciano fortemente con la difesa e la tutela dei risparmiatori e degli investitori; bisogna riconoscere, prosegue l'oratore, con onestà intellettuale, che tale collegamento non sembrava al centro dell'attenzione allorché è stato esaminato tutto il sistema di risoluzione unico. Viceversa, sempre in chiave di tutela del risparmio, si pongono svariate questioni attinenti il lavoro *in progress* sulle banche oggetto di risoluzione, la creazione dell'ente ponte, i passaggi delicati da banca vecchia a quella nuova, gli aspetti anche fiscali di tali passaggi, la bontà delle soluzioni adottate con il decreto-legge n. 183, i limiti e le potenzialità della cartolarizzazione dei crediti. Sono tutti temi che non possono essere oggetto di un'inchiesta che, per sua natura è rivolta al passato, con uno sguardo a vicende così risalenti nel tempo da non avere alcun effettiva utilità.

Per tali motivi, considera legittimo il dubbio che l'inchiesta parlamentare sul sistema bancario italiano,

o comunque su alcuni settori, al momento, possa essere un elemento non di chiarezza e di conoscenza, ma forse di ulteriore fattore distorsivo.

Per tali motivi, la proposta in titolo ha l'obiettivo, con una serie di audizioni ai massimi livelli, di comprendere i mutati in atto, sapendo che esse non sono funzionali a sciogliere i dubbi su compiti e finalità dell'inchiesta, quanto invece per comprendere il contesto - dei mercati, del confronto europeo, delle misure *in itinere* e le dinamiche in atto (effetti delle misure sulle banche popolari, gli interventi di risoluzione adottati, il futuro delle BCC e i nuovi assetti che si determineranno) - nel quale opererà l'inchiesta. Anche per quanto riguarda la vendita dei prodotti finanziari o di titoli ad alto rischio vale la pena di capire se e quando verrà modificata la disciplina MiFID, se occorre assumere un'iniziativa autonoma.

In merito alle audizioni da svolgere, tenuto conto degli obiettivi citati, propone di adottare una modalità flessibile e innovativa in grado di consentire una programmazione in tempi piuttosto ristretti delle audizioni: in altri termini, alcune audizioni si potrebbero svolgere in un'unica seduta, a carattere di seminario istituzionale, coinvolgendo i settori più omogenei, come il settore bancario (e cioè ABI, Assopopolari e Federcasse), il settore finanziario (Assogestioni, Assofin, Assosim, Assoreti e Anasf). Diversamente, le audizioni delle autorità di vigilanza, Banca d'Italia, Consob, BCE saranno svolte nella formula tradizionale dell'audizione singola. Inoltre, appare opportuno svolgere l'audizione dell'Amministratore delegato delle nuove quattro banche originate dalla risoluzione ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015. Infine potrebbe essere utile ascoltare una serie di esperti, compresi i rappresentanti di Assonime.

Il confronto con il Governo sulle tematiche istruttorie non potrà che essere costante e continuativo, ma l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce un momento essenziale per il raggiungimento degli scopi della procedura informativa.

Conclude, chiarendo peraltro che la procedura informativa si svolgerà contestualmente al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 624 e connessi: preannuncia infatti la predisposizione, in qualità di relatore, di uno schema di disegno di legge con alcuni elementi comuni, che potrà essere arricchito anche in relazione alle risultanze delle singole audizioni.

Interviene il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), a giudizio del quale è urgente procedere all'istituzione della Commissione d'inchiesta, esprimendo la preoccupazione che il tempo già trascorso dal verificarsi delle crisi bancarie possa, come accaduto con l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, far perdere ogni interesse circa gli obiettivi della procedura. Ribadisce l'opinione che le audizioni non sono necessarie, anche rispetto all'individuazione di un testo unificato: d'altro canto, le audizioni costituiscono l'attività specifica delle Commissioni d'inchiesta e non ha alcun senso replicarne lo svolgimento.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza di avere ben presente il difetto che avrebbero le audizioni se replicassero pedissequamente l'attività d'inchiesta. Si tratta, invece, di comprendere un contesto che è mutato negli ultimi mesi. Sul disegno di legge relativo all'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena ritiene che la Commissione abbia agito in linea con quanto previsto dal Regolamento sui disegni di legge fatti propri da un Gruppo parlamentare.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) nel condividere le osservazioni critiche avanzate dal senatore Tosato, fa presente che l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena si è sostanzialmente arenata per il disinteresse delle forze politiche di maggioranza. Viceversa la Commissione d'inchiesta sulla crisi delle quattro banche oggetto del decreto-legge n. 183 del 2015 è stata proposta dallo stesso Presidente del Consiglio e quindi ritiene essenziale accelerare i tempi di esame dei disegni di legge e varare quanto prima la Commissione d'inchiesta.

A giudizio del senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) la formula proposta dal Presidente consente di conciliare le differenti opzioni emerse nel corso del dibattito sui disegni di legge relativi all'inchiesta parlamentare. Pur preferendo un calendario più stringente, si rimette alla decisione della Commissione ma sollecita comunque il contestuale seguito dell'esame del disegno di legge.

Su tale osservazione il presidente [Mauro Maria MARINO](#) assicura la contestualità della sede informativa e della sede referente.

A giudizio del senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) l'obiettivo prioritario della Commissione deve essere la costituzione in tempi ristretti della Commissione d'inchiesta anche per restituire fiducia dei consumatori rispetto al sistema bancario in generale. Non nega che il meccanismo unico di risoluzione e del sistema di garanzia dei depositi abbia cambiato il contesto normativo e la percezione del settore del credito, ma ribadisce che l'acquisizione di elementi informativi deve avvenire in tempi certi e concentrati. Propone infine di ascoltare anche le associazioni dei consumatori.

Interviene quindi il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), il quale ricorda come sia stato lo stesso Presidente del Consiglio a sostenere una rapida inchiesta parlamentare sulla crisi del sistema bancario. Tuttavia, ritiene che la Commissione non abbia ancora focalizzato l'elemento centrale dell'attività della Commissione d'inchiesta che si intende istituire, con riferimento all'applicazione del codice di procedura penale relativamente all'acquisizione di informazioni, per via parlamentare, relative alle indagini in corso. Rispetto a tale obiettivo e tenuto conto dell'insistenza del Presidente del Consiglio sul tema sono emerse posizioni trasversali in tutti i Gruppi anche in relazione al lavoro di sintesi da compiere.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) condivide pienamente la proposta avanzata dal Presidente che, da un lato, tiene conto della discussione svolta e, dall'altro, consente quegli approfondimenti necessari per affrontare questioni delicate, tra le quali quelle accennate dal senatore Petrocelli. D'altro canto ribadisce la preferenza del Partito democratico per un'inchiesta parlamentare che affronti, in termini generali, le questioni collegate alla tutela del risparmio, alla stabilità del sistema bancario e finanziario e alle regole di vigilanza. Coerentemente con tale impostazione l'indagine conoscitiva potrà rafforzare la definizione di un testo condiviso.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce le personali perplessità sullo strumento dell'inchiesta parlamentare, giudicando negativamente l'insistenza con la quale il Presidente del Consiglio ha sostenuto tale iniziativa. Se la Commissione intenderà proseguire sulla strada dell'inchiesta si rimetterà all'orientamento maggioritario, ma condivide la proposta del Presidente per aver quanto meno un quadro aggiornato del settore sul quale andrebbe ad incidere l'attività di inchiesta.

Interviene quindi il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale rileva che alcune audizioni appaiono più direttamente finalizzate all'istruttoria legislativa dei disegni di legge sulla Commissione d'inchiesta, mentre altre consentono alla Commissione di avere informazioni sul contesto generale.

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di istituire l'indagine conoscitiva in titolo che risulta approvata e verrà sottoposta all'autorizzazione presidenziale ai sensi dell'articolo 48.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relattrice [RICCHIUTI](#) (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari). Lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o con altri strumenti, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti *standard* qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

L'articolo 1 dell'atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L'articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutate dall'articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera *m*) del comma 1 quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG".

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L'articolo 120-*sexies* individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L'articolo 120-*septies* recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del

consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L'articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L'articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L'articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L'articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L'articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo *standard* affidabili.

L'articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinquiesdecies* disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, anche se hanno una durata inferiore o pari a cinque anni.

Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *a*), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile

residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-*bis*, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-*quater* che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia. È da considerarsi implicito, all'interno della categoria dei mediatori creditizi, il rimando anche alla nuova figura del consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, del TUB. L'impostazione contenuta nella novella appare coerente con quella prevista dalla direttiva, per cui si prevede che le persone che presentano o rinviando semplicemente un cliente ad intermediario del credito, a titolo

accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, non devono essere considerate intermediari del credito.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La relatrice fa infine presente che, come già rilevato nelle osservazioni trasmesse dalla 14ª Commissione, il Governo, con il disegno di legge di delegazione europea 2015 (n. 3540, all'esame della Camera), all'articolo 12 ha inteso dettare principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014; ne consegue un evidente rischio di sovrapposizione tra norme.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) auspica un pronto intervento del Governo, utile a definire la questione richiamata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che sono stati presentati gli emendamenti pubblicati in allegato.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) auspica lo svolgimento di una fase di illustrazione degli emendamenti presentati sufficientemente ampia e articolata, in ragione della portata di diverse proposte. Alcune sono infatti volte ad ampliare l'ambito di attività sottoposte al generale divieto di finanziamento del settore degli ordigni antiuomo. Altri emendamenti paiono tesi a estendere l'ambito soggettivo, prendendo in considerazione le società di assicurazione. Alcuni emendamenti sono tesi a intervenire sull'assetto dei soggetti deputati alla vigilanza, anche nel senso di un ampliamento del novero di tali istituzioni. Auspica inoltre un confronto con il Governo per definire al meglio le complesse questioni poste.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) ritiene che il riferimento alle assicurazioni sia riconducibile all'attività di investimento in titoli di società operanti nel settore delle bombe a grappolo e delle mine antiuomo svolto da fondi facenti capo a società assicuratrici.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'illustrazione degli emendamenti sarà svolta nella seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2237**

Premesso

che il disegno di legge n. 2237: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ripetendo una consuetudine ormai consolidata e non certo rispondente ai canoni della migliore prassi legislativa e di un rapporto cittadino-fisco improntato a criteri di certezza ed efficacia, ha prorogato termini di scadenza e operatività relativi a numerosi adempimenti fiscali riguardanti le competenze di questa Commissione,

che in particolare:

l'articolo 10, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali;

l'articolo 10, comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie;

che l'articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata;

che i commi da 2-*ter* a 2-*sexies* dell'articolo 10, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, definiscono il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici;

che l'articolo 10, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore;

che l'articolo 10, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo ? pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento ? stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di

amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

che l'articolo 10, comma 6, estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali;

che l'articolo 10, comma 8, proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria ? disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ? concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo;

che l'articolo 10, comma 8-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, introduce norme particolari per l'adempimento delle operazioni soggette a IVA delle pubbliche amministrazioni (*split payment*). Infatti la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014) ha previsto che le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore;

che l'articolo 10, commi 8-*ter* e 8-*quater*, introdotti durante l'esame presso la Camera, proroga alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

che l'articolo 10, comma 8-*quinq*, introdotto alla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziata dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali, nonché la soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definendo altresì le modalità di passaggio del personale da una sezione all'altra;

che l'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016.

Considerato

che la tardiva trasmissione del decreto-legge in esame a questo ramo del Parlamento da parte della Camera dei deputati, in prossimità della scadenza dello stesso, limita la potestà legislativa del Senato;

che, in ogni caso il contenuto è comunque da considerarsi condivisibile, nei limiti in premessa ricordati;

la Commissione Finanze e tesoro esprime parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [57](#)

Art. 1

1.1

[BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Il divieto di cui al comma 1 vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

1.2

[MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'estero, che», inserire le seguenti: «, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile,».

1.3

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «svolgano», inserire le seguenti: «anche tramite società controllate o collegate».

1.4

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «utilizzo» inserire la seguente: «assemblaggio, ».

1.5

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e di singoli componenti di esse».

1.6

[MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e loro singoli componenti».

1.7

[MANASSERO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle società specificate dal comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico».

Art. 2

2.1

[BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di paesi comunitari, le imprese di investimento di paesi comunitari, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo

unico nazionale tenuto dal Ministero del Tesoro, nonché le fondazioni bancarie e i fondi pensione.».

2.2

[MANASSERO](#)

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «le banche,» inserire le seguenti: «le imprese assicurative,».

2.3

[VACCIANO, MOLINARI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «banche,», inserire le seguenti: «le assicurazioni,».

2.4

[BERTOROTTA, BOTTICI, LUCIDI, AIROLA](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'articolo 107», con le seguenti: «all'articolo 106».

2.5

[MANASSERO](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 107», con le altre: «all'articolo 106».

2.6

[MANASSERO](#)

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «fondazioni bancarie» aggiungere le parole: «, fondi di investimento».

2.7

[BOTTICI, BERTOROTTA](#)

APPROVATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «supporto finanziario» inserire le seguenti: «effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero,».

2.8

[VACCIANO, MOLINARI](#)

Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «finanziario,» inserire le seguenti: «diretto e indiretto».

2.9

[MAURO MARIA MARINO](#)

APPROVATO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le specifiche di esclusione indicate nel medesimo articolo 2 della Convenzione internazionale ed elencate dalle lettere a) b) e c), sottocommi i) ii) iii) iv) e v)».

2.10

[MANASSERO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) "Organismi di vigilanza": il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la Banca d'Italia, l'IVASS, la Covip e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuito in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla precedente lettera a)».

Art. 3

3.1

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Compiti degli Organismi di vigilanza».

3.2

[BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al

fine di contrastare il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze, individua, con proprio decreto, l'ufficio competente alla pubblicazione annuale dell'elenco delle società attive nella produzione e nella commercializzazione di armamenti messi al bando che dovrà operare d'intesa con il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Nello stesso elenco dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1997, n. 374. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni».

3.3

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «la Banca d'Italia emana» con le seguenti: «Gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro.».

3.4

[BOTTICI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Banca d'Italia» inserire le seguenti: «d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e il Comitato di Sicurezza Finanziaria.».

3.5

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#)

APPROVATO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «utilizzo» inserire la seguente: «assemblaggio».

3.6

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e di singoli componenti di esse».

3.7

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 1, dopo la parola: «cluster», inserire le seguenti: «e loro singoli componenti.».

3.8

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la Banca d'Italia provvede», con le seguenti: «i medesimi organismi di vigilanza provvedono».

3.9

[MANASSERO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale attività potrà essere effettuata anche con il supporto di *advisor* selezionati tra gli specialisti presenti sul mercato.».*

3.10

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, i controlli dei flussi finanziari

vengono ampliati alle imprese e le società previste dall'articolo 1, comma 1.»

3.0.1

[VACCIANO, MOLINARI](#)

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società del predetto elenco.».

Art. 4

4.1

[MANASSERO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la Banca d'Italia può», con le seguenti: «gli organismi di vigilanza possono»;

sopprimere la parola «può».

4.2

[BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA](#)

All'articolo 4, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.3

[MAURO MARIA MARINO](#)

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli organismi di vigilanza così come definiti alla lettera f) dell'articolo 2 provvederanno, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività di funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge;».

Art. 5

5.1

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la cifra «50.000» con la cifra «150.000» e la cifra «1.000.000» con la cifra «1.500.000».

5.2

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 2, sostituire la cifra «10.000» con la cifra «50.000» e la cifra «100.000» con la cifra «250.000».

5.3

[BERTOROTTA, BOTTICI, LUCIDI, AIROLA](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono il divieto di impiegare, sviluppare, produrre, acquisire, stoccare, conservare o trasferire munizioni a grappolo ovvero di fornire assistenza finanziaria, incoraggiare o indurre altri in tali attività, disciplinate dall'articolo 7 della legge 14 giugno 2011, n. 95, nonché il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione delle mine antipersona e dei relativi diritti di brevetto, di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e le relative sanzioni disciplinate dall'articolo 7 della medesima legge n. 374 del 1997».

1.3.2.1.11. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 326 (pom.) del 23/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
326^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (n. 255)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 9 e 10 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale lo schema di parere viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) interviene in merito all'emendamento 1.1, finalizzato a migliorare la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento, ampliandone la portata anche per i prodotti sottoposti al divieto.

Sull'emendamento 1.3 ha la parola il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale richiama l'attenzione sull'opportunità di ampliare, in relazione in particolare agli assetti societari, i soggetti per i quali vige il divieto.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, teso a una formulazione più specifica circa la nozione di intermediari abilitati.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 2.3, mettendo in evidenza l'opportunità di includere le assicurazioni tra i soggetti sottoposti a controllo, in considerazione della loro attività di collocamento del risparmio. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.8, finalizzato a una migliore specificazione del testo.

Dopo che i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.2, sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, auspicando l'espressione di un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 3.0.1, volto a porre l'obbligo di

esclusione dall'offerta dei prodotti che costituiscono supporto finanziario alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti agli articoli 4 e 5.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*), riservandosi di esprimere il proprio parere sugli emendamenti in una seduta successiva, si sofferma su alcune delle proposte emendative all'articolo 3, rispetto al quale manifesta perplessità circa l'ipotesi di affiancare alla Banca d'Italia altri soggetti cui affidare compiti di vigilanza, in quanto una maggiore complessità dell'assetto potrebbe facilmente tradursi in un affievolimento dei rispettivi livelli di responsabilità. Le competenze specifiche della Banca d'Italia potrebbero del resto essere particolarmente valorizzate nel contesto normativo in esame.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) rileva che l'emendamento 3.4 prevede l'intesa tra soggetti ed è quindi maggiormente chiaro ed efficace.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene brevemente in relazione alla proposta emendativa 2.9, facendo riferimento alla classificazione dei diversi ordigni di cui alla Convenzione internazionale sulle mine antiuomo, richiamata dall'emendamento stesso.

Il vice ministro [CASERO](#) osserva l'opportunità di un approfondimento circa l'inclusione nel provvedimento di un riferimento alle attività finanziarie svolte dalle società di assicurazione.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) condivide la necessità di pervenire a una formulazione idonea a escludere la possibilità di un ricorso a prodotti collocati da compagnie assicuratrici per il finanziamento dell'industria delle mine antiuomo, ma ritiene opportuno un confronto approfondito per giungere ad una formulazione legislativa adeguata e, al contempo, ampiamente condivisa.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) ritiene che l'attenzione del legislatore debba comprendere la generalità dei prodotti di natura finanziaria, al fine di prevenire la possibilità di aggiramenti della disciplina legislativa.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conviene circa l'esigenza di approntare uno strumento normativo idoneo a impedire qualsiasi forma di finanziamento del settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo.

Dichiara quindi chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Comunica inoltre che l'Associazione bancaria italiana ha trasmesso un contributo scritto concernente il disegno di legge in esame; tale documento sarà reso disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) ribadisce la richiesta al rappresentante del Governo di avere delucidazioni circa la sovrapposizione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, emanato sulla scorta della delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2014, e l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea per il 2015, attualmente all'esame della Camera dei deputati: appare opportuno avere chiarimenti sulla delega, in base alla quale è stato emanato lo schema di decreto in titolo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide la richiesta di chiarimenti espressa dalla senatrice Guerra.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) fa presente che una parte dello schema di decreto in titolo fa riferimento a principi e criteri direttivi non presenti nella legge di delega, bensì nel disegno di legge: ricordando che la 14ª Commissione ha già espresso un parere in tal senso, si associa alla richiesta avanzata dalla senatrice Guerra.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza di chiarire la portata normativa dello schema di decreto, fugando i dubbi circa un'attenuazione delle tutele giuridiche dei proprietari di immobili rispetto alle pretese della banca mutuante. Poiché l'obiettivo dello schema di decreto sembra essere totalmente opposto, rimarca la necessità di un chiarimento prima della espressione del parere.

Il vice ministro CASERO assicura la disponibilità a tener conto delle richieste testé avanzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi ([n. COM \(2015\) 586 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il vice ministro CASERO, facendo riferimento alla richiesta avanzata dalla senatrice Guerra in una scorsa seduta, mette a disposizione della Commissione il testo del decreto legislativo definitivo sul sistema di garanzia dei depositi in merito al quale la Commissione si era espressa in sede consultiva nella seduta del 21 dicembre 2015.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ringrazia il Vice ministro, facendo presente che tale testo può essere un utile elemento di confronto per la discussione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 255

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/91/UE (cosiddetta UCITS V) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/65/UE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Considerato che

l'articolo 1 modifica il Testo unico in materia finanziaria (TUF), decreto legislativo n. 58 del 1998, dando così attuazione tanto alla direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari;

la lettera a) interviene sull'articolo 4 del TUF, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e Consob;

le modifiche introdotte in sostanza prevedono che:

- se il processo penale è concluso e la sentenza di condanna è definitiva, Banca d'Italia e Consob devono poter acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria; a tal fine sono previsti protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia (comma 13-bis);
- se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e Consob possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 13-ter).

Considerato, inoltre, che
la lettera *b*) modifica l'articolo 48 del citato Testo unico, relativo ai compiti del depositario;
l'articolo 22 del TUF stabilisce che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;
l'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento;
l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo elimina dai compiti propri del depositario il calcolo ? su incarico del gestore ? delle parti di OICVM, allo scopo di "allineare la disciplina del depositario di OICVM italiani al quadro normativo europeo";
il nuovo comma *3-bis* dell'articolo 48, introdotto dalla lettera *b*), numero 2) dell'articolo 1, comma 1, prevede che qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione (in regime di esternalizzazione), il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob; il depositario deve conseguentemente separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti; inoltre i potenziali conflitti di interesse devono essere identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valuti il Governo di chiarire se, a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza, l'autorità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento penale in corso.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), la Commissione ritiene opportuno rimodulare la norma primaria chiarendo che l'affidamento dell'incarico del calcolo del valore delle parti di OICVM, pur non costituendo più un compito di legge del depositario a seguito delle modifiche al comma 3, può continuare ad essere conferito al depositario, a condizione che siano rispettati gli obblighi di separazione gerarchica e funzionale previsti dalle norme per la gestione dei conflitti di interesse.

Il comma *3-bis* andrebbe riformulato prevedendo che il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore e/o dell'OICR, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, anche in regime di esternalizzazione a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR.

1.3.2.1.12. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 328 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
328^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[Eva LONGO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) esprime il proprio orientamento sugli emendamenti presentati, riservandosi peraltro di formalizzare il parere, prodromico alla votazione degli stessi in una successiva seduta, puntualizzando peraltro che tale orientamento è frutto di una interlocuzione con il rappresentante del Governo. In relazione all'articolo 1, preannuncia il favore per l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo, nel quale potrebbero comunque confluire anche gli emendamenti 1.2 e 1.3, relativamente all'estensione del divieto alle società controllate e collegate. Analogamente, preannuncia il proprio favore per l'emendamento 1.7. Inoltre, ritiene opportuno specificare al comma 2 dell'emendamento 1.1 che si tratta di fondazioni di origine bancaria. Sugli emendamenti 1.5 e 1.6 fa presente che sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, dopo aver preannunciato il favore sull'emendamento 2.1 e l'eventuale inserimento nello stesso dei contenuti degli emendamenti 2.3 e 2.4, specifica che in esso potrebbero confluire anche gli emendamenti 2.7 e 2.8 relativi alla natura del controllo. Sull'emendamento 2.10 e sugli emendamenti all'articolo 3, relativi all'organo di vigilanza che deve operare ai sensi del disegno di legge, pur comprendendo le motivazioni di quanti propongono un ampliamento degli enti coinvolti in ragione dei

prodotti finanziari, esprime la preoccupazione che tale indirizzo possa affievolire l'efficacia stessa del controllo. Su tale aspetto, peraltro, chiede alla Commissione un'ulteriore riflessione, non avendo ancora maturato un orientamento univoco. Conclude l'esposizione preannunciando un parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 e 3.0.1, contrario sugli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.9; preannuncia poi la propria contrarietà sugli emendamenti 4.2 e 5.3, ove non ritirato quest'ultimo dai proponenti. Ritiene invece di poter formulare un parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 5.1 e 5.2.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), prende atto del parere favorevole sugli emendamenti 3.6 e 3.7, ma ribadisce la opportunità di un approfondimento volto a chiarire la portata dell'estensione del divieto ai componenti degli ordigni, evitando un'estensione e una latitudine del divieto stesso rispetto a parti meccaniche o elettroniche che vengono utilizzate anche per altri prodotti, del tutto estranei al settore degli armamenti.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (*M5S*), pur condividendo l'orientamento del relatore sull'unicità dell'ente vigilante, fa presente che alcuni enti coinvolti nel divieto sono estranei all'attività della Banca centrale: propone quindi che la Banca d'Italia possa avvalersi di altri soggetti.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), dopo aver apprezzato l'orientamento espresso dal senatore Fornaro, con particolare riferimento all'emendamento 1.1, auspica che possa essere condivisa una formulazione che consenta il coinvolgimento di altre autorità in ausilio della Banca d'Italia, alla quale intestare comunque la responsabilità del controllo. Preannuncia quindi la volontà di ritirare l'emendamento 3.1.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) condivide le perplessità del relatore circa il rischio di norme inapplicabili in quanto indirizzate a una pluralità di soggetti con identica responsabilità di controllo e vigilanza. Richiama inoltre l'esigenza di approfondire ulteriormente l'estensione del divieto anche ai componenti degli ordigni.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) si dichiara a favore dell'unicità dell'ente di controllo e propone di limitare il divieto ai componenti usati esclusivamente per la produzione degli ordigni.

Dopo un intervento del senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), che auspica che sia previsto un solo organo di vigilanza e controllo, interviene il RELATORE, a giudizio del quale la formulazione dell'emendamento 1.1 identifica in maniera sufficientemente specifica i componenti oggetto del divieto. Per quanto riguarda la questione dell'organismo di vigilanza, ritiene opportuno approfondire la possibilità di affiancare la Banca d'Italia con gli enti che vigilano sugli altri settori finanziari nella predisposizione delle norme attuative, ma indirizzando all'UIF, per le competenze da esso maturate, il compito di svolgere l'attività di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (PD) dopo aver ricordato la scadenza in data odierna del termine per l'espressione del parere, chiede al rappresentante del Governo di attendere l'espressione del parere prima dell'emanazione definitiva dello schema di decreto.

Il vice ministro CASERO assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) chiede al Governo di chiarire che la procedura di vendita dell'immobile dato in garanzia estingue totalmente il debito sottostante: in altri termini, ritiene opportuno fugare ogni dubbio sull'interpretazione del combinato disposto dal comma 3 e dal comma 4 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB.

Il vice ministro CASERO assicura la disponibilità sulla richiesta avanzata dal senatore Vacciano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 334 (pom.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(624) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

(2175) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2178) MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(2187) Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza

(2197) LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia

(2202) TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Doc. XXII, n. 30) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 624 e connessi, congiunzione con il *Doc. XXII*, n. 30, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) sottolinea l'utilità dell'apporto costituito dalle audizioni svolte nella seduta di ieri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano ai fini della trattazione degli atti in titolo, particolarmente riguardo al tema della tutela dei risparmiatori.

Riferisce quindi sul *Doc. XXII*, n. 30, che, rispetto ai disegni di legge già in esame, rappresenta una procedura alternativa per l'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario. Con il *Doc. XXII*, n. 30, si intende infatti istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale, formata da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'inchiesta la proposta non si differenzia dal disegno di legge n. 2178. Alla Commissione di inchiesta è infatti assegnato il compito di valutare: il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare del sistema bancario e finanziario; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema finanziario bancario per il periodo dal 2000 al 2015; l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto.

In considerazione dell'analogia dei contenuti propone l'abbinamento dell'esame del *Doc. XXII*, n. 30 con quello dei disegni di legge in titolo per quanto riguarda la discussione generale e la fase istruttoria, ferma restando la disgiunzione in conseguenza delle determinazioni della Commissione circa lo strumento ritenuto più adatto.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce inoltre che i rappresentanti del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione

hanno comunicato alla Presidenza l'intenzione di astenersi dal prendere parte ai lavori riguardanti l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee, giudicata una procedura non utile ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora avviato l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 57, riguardante il testo e gli emendamenti. L'esame del disegno di legge n. 57 non proseguirà pertanto nella settimana corrente.

Si riserva poi di comunicare eventuali variazioni dell'orario di seduta di domani in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 16,15.

1.3.2.1.14. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
335^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2015.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) dà conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto, che nella seduta di oggi ha convenuto circa l'opportunità di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1473, in ragione del suo carattere organico e considerando che la Commissione potrà valutarne l'eventuale integrazione tenendo conto delle sensibilità alla base degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta; il disegno di legge n. 1473 è dunque adottato quale testo cui riferire gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che la prossima settimana il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante riforma del credito cooperativo, sarà prevedibilmente licenziato dalla Camera dei deputati. La Commissione disporrà di conseguenza di tempi limitati per l'esame del provvedimento, anche tenuto conto l'avvio della discussione in Assemblea è stato fissato al 5 aprile prossimo.

Anticipa quindi che l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana comprenderà il seguito dell'esame del disegno di legge n. 57, dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi e dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, nonché l'esame degli atti comunitari relativi al sistema europeo di assicurazione dei depositi e del disegno di legge n. 1328-B, assegnato in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 14,45.

1.3.2.1.15. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 344 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
344^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto del calendario delle audizioni finora programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee", con riferimento a quelle di Consob, di Assonime e Prometeia.

Preannuncia poi che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il mese di aprile; la prossima settimana sarà distribuita una prima bozza di testo per l'esame dei disegni di legge volti a istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con riferimento a quelli a carattere generale.

Fa inoltre presente che l'esame dei disegni di legge n. 57 e n. 2000 sarà ripreso la prossima settimana, ricordando le numerose richieste di audizione già pervenute in merito al disegno di legge in materia di giochi pubblici.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(22) ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

(25) ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

(153) Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(167) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(341) DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

(773) Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia

(924) Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) riepiloga i contenuti del disegno di legge n. 1473 che, nel corso della precedente seduta, è stato assunto come testo base della Commissione, insistendo soprattutto sullo strumento a carattere universalistico di sostegno alle famiglie numerose volto ad assorbire e sostituire la gamma di agevolazioni e provvidenze presenti a vario titolo nell'ordinamento. D'altro canto, ribadisce la volontà, in qualità di relatore, di considerare i principi di delega recati da tale disegno di legge integrabili e modificabili in relazione alle diverse esigenze e sensibilità, emerse anche nel corso dei lavori del Comitato ristretto, e che fanno riferimento ad approcci in parte diversificati, ma sempre con l'ottica di un intervento di delega a carattere complessivo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia l'apertura della discussione generale sul disegno di legge, rimettendo alla valutazione dei Gruppi il suggerimento di svolgere o meno audizioni e attività istruttoria in relazione al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.16. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 349 (pom.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
349ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) *Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) esprime condivisione riguardo alle valutazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di una riflessione sull'utilizzo dello strumento del DEF. Richiama quindi l'attenzione sulla materia, recata dalla stessa legge di delega fiscale, della revisione delle rendite catastali, invitando il Governo a occuparsi della questione coinvolgendo la Commissione, che più volte ha approfondito tale tema. Fa quindi riferimento alle difficoltà causate dall'amministrazione finanziaria per recenti iniziative di verifica dei valori catastali, sulle cui modalità sarebbe opportuno peraltro un chiarimento.

Segnala quindi la necessità di disporre di dati esaustivi sull'effettiva composizione dei crediti deteriorati posseduti dalle banche.

Il vice ministro CASERO ritiene che il senatore Vacciano abbia fatto riferimento alle iniziative

di revisione di rendite per microzone messe in atto da talune amministrazioni comunali sulla base di disposizioni legislative risalenti al 2004, che possono aver cagionato l'incremento di alcuni valori catastali. Resta peraltro l'intenzione del Governo di procedere a una revisione organica delle rendite catastali, da attuare tenendo conto dei principi contenuti nella legge di delega fiscale e della necessità di mantenere inalterate le potenzialità di gettito complessivo a favore dei comuni, sempre nel rispetto del principio di invarianze complessive.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) apprezza il chiarimento fornito dal Governo, notando che le limite operazioni di revisione sono state poste in essere da alcuni comuni di grandi dimensioni, che negli anni scorsi avevano rinunciato a intraprendere iniziative consentite dalla legislazione vigente. Sottolinea quindi la necessità ampiamente riconosciuta di una revisione organica e complessiva della materia catastale.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) pone un quesito sul livello di attendibilità delle previsioni di crescita del prodotto interno lordo contenute nel documento in esame. Sollecita inoltre il Governo a fornire chiarimenti in merito all'utilizzo delle risorse che saranno ottenute in conseguenza delle operazioni di privatizzazione. A tale riguardo paventa la possibilità che un'eventuale destinazione alla diminuzione del debito venga utilizzata per giustificare scostamenti nel rapporto tra *deficit* e PIL cagionati da aumenti della spesa pubblica.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) riconosce che l'attuale situazione economica e politica internazionale rende estremamente difficile disporre di stime attendibili. In riferimento alla possibilità di sterilizzare le clausole di salvaguardia sottolinea la priorità della garanzia di un complessivo equilibrio dei conti pubblici, la cui mancanza sarebbe altamente controproducente sul piano della credibilità a livello internazionale. Chiede quindi un chiarimento sul rapporto tra il previsto andamento in crescita delle entrate fiscali e la dichiarata volontà di alleggerire la pressione tributaria. Esprime quindi perplessità circa l'effettiva utilità di operazioni di privatizzazione consistenti nel mero collocamento sul mercato di quote di proprietà azionaria, mentre segnala quale obiettivo prioritario l'effettiva riduzione degli enti inutili, necessaria a conseguire livelli adeguati di efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, ovvero il miglioramento dei servizi erogati.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) giudica carente il fondamento delle previsioni in materia di crescita nei prossimi anni, mentre analoga incertezza riguarda l'effettiva possibilità di impedire l'applicazione delle clausole di salvaguardia. Il ricorso al taglio delle agevolazioni fiscali non è inoltre per sua natura idoneo a conseguire l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale, essendo piuttosto destinato ad avere effetti neutri, mentre la revisione della spesa preannunciata dal Governo rischia di sostanziarsi in svantaggi per i cittadini. Segnala quindi le difficoltà registrate nell'anno scorso in conseguenza dell'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché lo stato di incertezza in materia di ISEE, in conseguenza della giurisprudenza amministrativa relativamente alla classificazione di alcune componenti del reddito, in particolare riguardo agli effetti sulle finanze pubbliche.

Prosegue esprimendo dubbi sulla fondatezza dei giudizi di sostanziale solidità del sistema bancario, il quale appare invece in gravi difficoltà, specie in conseguenza dell'alto ammontare dei crediti in sofferenza, come attestato dai recenti casi di crisi bancarie, rispetto ai quali il Governo omette di intervenire a favore dei soggetti danneggiati.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) paventa notevoli difficoltà nel rapporto con l'Unione europea, in particolare in ragione della scarsa praticabilità del ricorso a ulteriori margini di flessibilità, a fronte dell'insufficienza dell'azione del Governo, destinata a tradursi in un rallentamento della

crescita.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) rileva che le stime contenute nel documento in esame sono quelle maggiormente favorevoli nell'ambito delle previsioni attendibili attualmente disponibili. Apprezza peraltro la previsione di azioni di notevole impatto, quali quelle relative al contrasto all'evasione, alla revisione del sistema delle agevolazioni fiscali, nonostante la tendenza del legislatore a ricorrere a tale strumento nella predisposizione di provvedimenti riguardanti varie materie. In riferimento al contrasto all'evasione considera prioritario, rispetto alla mera attività di recupero, l'innalzamento del livello di lealtà fiscale. Suggerisce quindi al Governo di valutare il potenziamento dello strumento della fatturazione elettronica. Nel fare riferimento all'ISEE osserva che tale strumento è finalizzato alla determinazione degli accessi alle prestazioni sociali, senza comportare di per sé aumenti della spesa.

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (PD) giudica auspicabile che il Governo ottenga sufficienti margini di flessibilità in sede di Unione europea, tenuto conto dei risultati negativi conseguiti nei diversi Stati membri in conseguenza dell'adesione a politiche economiche improntate all'austerità. Ritiene pertanto che a tale riguardo si possa disporre del comune impegno delle diverse forze politiche. Al fine del conseguimento di risultati positivi in termini di ripresa considera prioritario poter stimolare gli investimenti e mettere in atto interventi volti all'aumento della competitività.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) rileva l'importanza del tema della revisione delle agevolazioni fiscali, come riconosciuto recentemente anche dalla Corte dei conti. Ricorda a tale proposito che successivamente al censimento delle agevolazioni svolto dalla commissione Ceriani nel 2011 ne sono state introdotte numerose decine. Ricorda peraltro come la Commissione abbia più volte segnalato l'importanza della questione, che dovrebbe essere affrontata con la massima sollecitudine. Segnala inoltre l'opportunità di una complessiva valutazione delle aliquote IVA, dal cui riordino può derivare il recupero di notevoli risorse. In particolare, come segnalato dalla Corte dei conti, la revisione dell'aliquota ordinaria e agevolata potrebbe essa stessa essere associata alla razionalizzazione delle spese fiscali.

Il vice ministro CASERO fa presente che le previsioni formulate dal Governo nell'ultimo biennio si sono rivelate attendibili, nonostante i numerosi fattori di incertezza.

Mette quindi in evidenza come le clausole di salvaguardia siano state costantemente sterilizzate, mentre sono stati varati provvedimenti di riduzione del carico fiscale di notevole portata, quali quelli riguardanti la prima casa, l'IRAP e il sostegno ai redditi più bassi dei lavoratori dipendenti. Considera poi ingiustificate le critiche rivolte al sistema della dichiarazione dei redditi precompilate, il quale richiede, come inizialmente previsto, un triennio di sperimentazione che contempla un progressivo perfezionamento, che consentirà di ridurre fortemente la necessità di integrazioni da parte dei contribuenti. Un ulteriore punto di forza nel processo di modernizzazione del sistema tributario è costituito dalla fatturazione elettronica fra soggetti privati, il quale a regime consentirà di prevenire gran parte dei casi di evasione connessi alla fatturazione. L'amministrazione finanziaria risulterà in grado di procedere sempre più a controlli mirati, basati sull'incrocio dei dati disponibili; l'insieme delle misure descritte è finalizzato a ridurre il *tax gap*.

Prosegue osservando l'utilità delle operazioni di privatizzazione ai fini di diminuzione del debito, mentre riguardo al *deficit*, osserva che l'Italia ha dimostrato capacità di rispettare i parametri previsti maggiori di altri Stati di grandi dimensioni. Si sofferma successivamente sulla questione del sistema bancario, rilevando l'effettivo stato di generale solidità delle banche italiane, le quali non sono state oggetto di interventi di salvataggio a carico della finanza pubblica. Piuttosto, gioca sfavorevolmente la valutazione delle garanzie ipotecarie, poco conosciute negli altri sistemi europei, che contribuisce a creare un quadro di eccessivo pessimismo sulle capacità di tenuta del sistema

bancario italiano. Auspica quindi il ricorso a criteri di valutazione maggiormente equilibrati, che non sfavoriscano gli Stati ad alto livello di indebitamento rispetto alle capacità di avviare fasi di crescita economica. A tale riguardo auspica l'unità di intenti di tutte le forze politiche.

Il relatore [FORNARO](#) (PD), intervenendo in replica, osserva che sulla questione delle sofferenze relative alle quattro banche in stato di crisi alla fine del 2015, abbia fornito indicazioni esaurienti il Governatore della Banca d'Italia nell'audizione svolta ieri. Formula quindi uno schema di parere favorevole, con una condizione relativa alla salvaguardia del principio dell'invarianza di gettito in riferimento alla revisione dei valori catastali (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere del relatore è quindi messo ai voti, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 2000 recante disposizioni in materia di riordino dei giochi

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) illustra la proposta di procedura informativa in titolo, chiarendone le finalità in rapporto al necessario approfondimento dei temi oggetto del disegno di legge n. 2000, già all'esame della Commissione. Specifica quindi che l'indagine conoscitiva potrà articolarsi in un ampio ciclo di audizioni, sulla base delle indicazioni già fornite alla Presidenza dal relatore sul disegno di legge citato e dai Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento della procedura informativa illustrata.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) segnala la necessità di riprendere la trattazione degli emendamenti

successivamente a un adeguato approfondimento anche da parte del Governo in merito ai rilievi posti dalla Banca d'Italia con riferimento alle proprie competenze in rapporto alle disposizioni di cui al disegno di legge in esame.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) ritiene che la Banca d'Italia possa disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni, peraltro già contemplate nell'analogo disegno di legge esaminato nella scorsa legislatura, per quanto in riguarda in particolare la redazione di elenchi di imprese attive nel settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo vi è inoltre la possibilità di ricorrere al supporto di soggetti specializzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che nella giornata di domani la Commissione, già convocata alle ore 8,45, tornerà a riunirsi alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016, con allegati e relativo annesso, esprime parere favorevole, con la condizione che ai fini della revisione dei valori catastali si tenga conto della necessaria salvaguardia del principio di invariabilità del gettito.

1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 378 (pom.) del 29/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riferisce sui contenuti della lettera indirizzata dal Presidente del Senato alla Presidenza delle Commissioni 6a e 12a riunite, in merito alle intese con la Camera dei deputati circa l'esame dei disegni di legge riguardanti la materia del gioco d'azzardo e della ludopatia. Specifica quindi che le Commissioni stesse 6a e 12a riunite possono riprendere la trattazione dei disegni di legge di cui è stato avviato l'esame, in quanto questo ha avuto inizio prima nelle Commissioni del Senato. Una riserva riguarda le materie già oggetto della trattazione avviata dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, specificamente concernenti la ludopatia. Conclude osservando come la questione debba essere sottoposta all'esame dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, al fine di definire i successivi passaggi dell'iter, in accordo con il Governo.

Prosegue sollecitando il Governo a definire la propria posizione in merito al disegno di legge n. 57, relativo al contrasto del finanziamento al settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo, disponendo la Commissione dei pareri prescritti su testo ed emendamenti.

Riferisce inoltre che il Governo non potrà rispondere nella seduta già convocata alle ore 14 di domani all'interrogazione n. 3-02938, sulla normativa in materia di organizzazione delle agenzie fiscali. Preannuncia quindi che per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02167, sulla disciplina del deposito di contante presso intermediari bancari, in base alla disponibilità del Governo la seduta di domani potrà essere anticipata alle ore 9, oppure mezz'ora dopo la conclusione della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo attua una parte della riforma delle funzioni del comparto sicurezza, predisponendo le misure relative al corpo forestale dello Stato, con diverse disposizioni che interessano la Guardia di Finanza.

Il comma 1 dell'articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia disciplinate dalla normativa vigente, dispone che il Corpo della Guardia di finanza è competente in materia di sicurezza del mare, della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. In relazione alle funzioni di sicurezza in mare il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che l'attribuzione alla Guardia di finanza, dotata di una consistente componente aeronavale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta dal successivo articolo 4, è da ritenere riferita all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblici e soddisfa quindi l'esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare.

L'articolo 3, comma 2, affida ad apposite determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale di comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, saranno ridefinite la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della Guardia di finanza, nonché le denominazioni di comandi e reparti del medesimo Corpo.

L'articolo 4 dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri. Il comma 2 prevede il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi interessati dalle soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. Ai sensi del successivo comma 3 spetta al Corpo della Guardia di finanza assicurare con i propri mezzi navali supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché supporto, con i propri mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria relativamente al servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze. A tali compiti, ai sensi del comma 4, il Corpo della guardia di finanza deve provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10, comma 1, lettera b), assegna al Corpo della Guardia di finanza alcune funzioni già attribuite al Corpo forestale, di cui è previsto l'assorbimento nell'Arma dei carabinieri: soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della

fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 12 disciplina l'assegnazione dell'attuale contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato nelle diverse Amministrazioni. L'allegato A, richiamato dal comma 1, individua in 84 le unità di personale che andranno a incrementare le dotazioni organiche della Guardia di finanza. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Capo del Corpo forestale dello Stato è tenuto a ripartire il contingente di personale tenuto conto: del servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni, delle specializzazioni possedute.

L'articolo 13, comma 1, affida a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, il compito di individuare le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale. Con i medesimi decreti è individuata l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultino necessari all'espletamento dei compiti istituzionali.

L'articolo 16 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo della Guardia di finanza venga inquadrato nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite dalla tabella A del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Il personale transitato conserva l'anzianità già maturata nel Corpo di provenienza e mantiene l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. Per il personale transitato nella Guardia di finanza è prevista la frequenza di un corso di formazione militare e professionale, secondo apposite disposizioni adottate dal Comandante Generale della Guardia di finanza, tenendo auspicabilmente conto, a parere del relatore, delle peculiarità delle unità del personale che già avevano espresso obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare.

Il relatore prosegue, facendo presente che, fermo restando l'esito dell'esame, sarebbe opportuno valutare le seguenti osservazioni da rassegnare alle Commissioni di merito: confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega; confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione; confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.

Osserva quindi che, in particolare per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta convenzione, il Corpo forestale dello Stato. A suo parere, quindi, sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna, atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale settore, con le proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

Ritiene infine che siano da confermare le disposizioni dell'articolo 16 che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli subdirettivi di quest'ultima.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) chiede delucidazioni in merito alle ragioni dell'assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri ai compiti già svolti in ambito doganale dal Corpo forestale, ritenendo la Guardia di finanza più idonea ai fini del contrasto al commercio illegale di specie animali e vegetali protette. Sollecita poi una riflessione sull'opportunità di prevedere tempi certi per l'emanazione del decreto interdirettoriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto), dopo aver espresso condivisione riguardo alle osservazioni del relatore, pone un quesito concernente la corrispondenza tra le unità di personale del Corpo forestale di cui è previsto il trasferimento nel Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle funzioni da svolgere negli spazi doganali, specie in considerazione della specificità delle competenze acquisite. Pone un ulteriore quesito circa il livello di sovrapposizione delle funzioni nell'ambito del soccorso montano svolto dal Corpo forestale e dal Corpo della Guardia di finanza.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) ritiene che l'assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri a compiti di repressione dei traffici internazionali illegali, nella specifica materia precedentemente individuata, abbia valenza residuale nell'ambito nel disegno di riordino delle Forze di polizia in esame, caratterizzato dall'obiettivo di realizzare economie di scala, come è evidente nel caso dell'assorbimento da parte della Guardia di finanza delle funzioni di polizia in mare. Si sofferma quindi sull'opportunità di porre attenzione alla conservazione dei livelli di professionalità acquisiti dal Corpo forestale nell'ambito del controllo sul commercio di flora e fauna, da realizzare attraverso la continuità funzionale del personale trasferito. Osserva inoltre come nel caso del soccorso in montagna l'attuazione delle norme in esame possa essere agevolata da una consolidata tradizione di integrazione e coordinamento fra le diverse forze di polizia. Esprime infine condivisione rispetto all'opportunità di un approfondimento riguardante i tempi di emanazione del decreto sull'assegnazione al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi navali di cui all'articolo 4.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) formula un quesito sulla compatibilità dell'Arma dei Carabinieri con le funzioni di contrasto ai traffici illeciti, in analogia con il ruolo già proprio dell'Arma stessa nel recupero delle opere d'arte rubate.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) rileva che il controllo dei beni in transito nelle aree doganali non può essere assimilato all'attività di mera repressione di attività illegali.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) suggerisce una riflessione sulla possibilità di impiegare nelle funzioni di contrasto al commercio di specie tutelate dalla Convenzione di Washington il personale del Corpo forestale che già aveva optato per l'obiezione di coscienza rispetto al servizio armato.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) osserva che per quanto apprezzabile nelle finalità, l'ipotesi prospettata comporterebbe probabilmente aggravii in termini di costi di formazione del personale.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che i rilievi messi in evidenza siano sintomatici di una generale mancanza di linearità e chiarezza negli indirizzi di riforma del Governo, che non appare in linea con i propositi e gli obiettivi sostenuti nella fase di esame della legge delega.

A parere del presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) le rilevate difficoltà riguardano specificamente la trasposizione in disposizioni specifiche di principi ben delineati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.18. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 380 (pom.) del 06/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
380^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [FORNARO](#) (PD), apprezzando la proposta del presidente relatore, chiede che sia inserito in premessa la condivisione della proroga del termine per l'esercizio della delega per razionalizzazione del comparto della sicurezza e della polizia, dato che è emersa, anche dall'esame del provvedimento in titolo, l'oggettiva necessità di approfondire le soluzioni per portare a compimento un processo piuttosto complesso.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) fa presente che la proroga del termine è inserita in un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati che, presumibilmente

confermerà il voto del Senato. Al di là di tale specificazione, ritiene accoglibile il suggerimento del senatore Fornaro, nella consapevolezza della particolare complessità del processo di razionalizzazione e accorpamento del Corpo forestale dello Stato.

La senatrice [GUERRA](#) (PD), anche in relazione al maggior tempo assegnato al Governo per esercitare la delega, chiede al relatore di inserire un'osservazione circa la opportunità di prevedere un termine esplicito, che potrebbe coincidere con quello prorogato, per l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13.

Il sottosegretario BARETTA condivide il tenore della proposta del relatore con particolare riguardo alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di razionalizzazione dei servizi navali, e il rilievo relativo all'affidamento alla Guardia di finanza delle funzioni del Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10. Rileva peraltro l'opportunità di confermare che i risparmi derivanti dall'opera di razionalizzazione e riordino delle carriere di cui all'articolo 19 siano destinati a tutte le forze armate e di polizia.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) alla luce delle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) dopo aver dato conto degli approfondimenti compiuti in relazione all'ultima osservazione avanzata dal sottosegretario, pur comprendendone le motivazioni, non ritiene di accoglierla trattandosi di materia di specifica competenza delle Commissioni di merito. Accoglie quindi le proposte di modifica avanzate dai senatori Fornaro e Guerra.

Fa presente quindi che si passerà alla votazione della proposta dello schema di osservazioni.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) motiva il voto di astensione sulla proposta di parere, ribadendo la propria contrarietà di fondo alla soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) preannuncia il proprio voto contrario sottolineando che il disegno di legge delega e il decreto attuativo ingenerano confusione e sovrapposizione invece che semplificazione.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, lo schema di osservazioni risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di

mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda la sollecitazione già avanzata dal relatore Fornaro affinché il Governo possa fornire gli elementi di valutazione degli emendamenti e consentire la conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **Mauro Maria MARINO**, dopo aver ricordato che la seduta di ieri è stata sconvocata per l'assenza del rappresentante del Governo sollecita l'adozione di modalità organizzative tali da assicurare continuità e sistematicità nel rapporto tra la Commissione e il Governo.

Ricorda inoltre che la Camera dei deputati ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega in materia di confidi: esprime soddisfazione per tale esito trattandosi di una iniziativa parlamentare a prima firma Gianluca Rossi e sostenuta dalla Commissione.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*), dopo aver segnalato le incombenti difficoltà della Banca Monte dei Paschi di Siena ricorda che la propria parte politica aveva già promosso una inchiesta parlamentare su tale istituto e che la Commissione non ha ancora avviato l'esame delle proposte di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta relativa anche alle quattro banche poste in risoluzione. Chiede alla Presidenza quando intende procedere all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario, per poi avviare la costituzione dell'inchiesta.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** rimarca che l'audizione del Governatore della Banca d'Italia alle Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla relazione relativa all'attività di vigilanza nel 2015 ha offerto degli spunti di riflessione che possono essere ricompresi nel documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*), prendendo atto della sollecitazione della senatrice Bottici e ricordando il lavoro positivo e utile compiuto con l'indagine conoscitiva, facendo anche proprie le sollecitazioni avanzate dalla senatrice Bonfrisco circa la valutazione complessiva degli effetti di un'inchiesta parlamentare sul sistema bancario, ritiene essenziale ribadire con nettezza la distinzione tra l'azione della magistratura e quella del Parlamento nella individuazione di problematiche e eventuali responsabilità. Propone pertanto di svolgere un'ulteriore audizione per focalizzare precisamente tale obiettivo.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** fa presente che le questioni relative all'indagine saranno

esaminate nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) rimarca polemicamente come la proposta del senatore Gianluca Rossi dimostri oggettivamente l'atteggiamento dilatorio della maggioranza, a conferma dell'inutilità dell'indagine conoscitiva e della volontà di coprire le responsabilità. Sollecita quindi l'esame dei disegni di legge istitutivi della Commissione di inchiesta per assegnare al Parlamento l'unico strumento efficace per indagare e per individuare le responsabilità di quanto accaduto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ribadisce l'impegno ad affrontare le questioni come primo punto all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, considerato positivamente l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento dei costi, assicurando al contempo la piena efficienza dei compiti già assegnati al Corpo forestale dello Stato formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si suggerisce alle Commissioni di merito di:

- confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), dello schema di decreto, essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega;
- confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché essa tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione.
- confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.

In particolare, per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta convenzione, il Corpo forestale dello Stato.

Sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna, atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale

settore, con le proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

Confermare le disposizioni dell'articolo 16 dello schema di provvedimento, che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli sub direttivi di quest'ultima.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, considerato positivamente l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento dei costi, assicurando al contempo la piena efficienza dei compiti già assegnati al Corpo forestale dello Stato formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

espressa condivisione per la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015;

suggerisce alle Commissioni di merito di valutare i seguenti rilievi:

- confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), dello schema di decreto, essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega;
- confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché essa tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione.
- confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.

In particolare, per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta convenzione, il Corpo forestale dello Stato. Sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna, atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale settore, con le proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

In relazione all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13, la Commissione auspica che essi siano adottati entro il termine già previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, risultante dalla proroga in via di approvazione.

Confermare le disposizioni dell'articolo 16 dello schema di provvedimento, che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli sub direttivi di quest'ultima.

1.3.2.1.19. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 384 (pom.) del 19/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
384^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) rileva che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame prevede la dismissione di una ulteriore quota, detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. mediante un'offerta di largo mercato rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani ed internazionali. L'offerta al pubblico di tale ulteriore quota della partecipazione dovrà peraltro consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento.

Il successivo comma 2 prevede che, come nella prima tranche di privatizzazione realizzata nel 2015, l'alienazione della quota di partecipazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Il comma 3, analogamente a quanto previsto nella prima tranche di privatizzazione, consente di

attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei risparmiatori e dei dipendenti del gruppo Poste italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in: quote dell'offerta riservate, agevolazioni di prezzo, agevolazioni nelle modalità di finanziamento.

Ha quindi la parola il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale ritiene confermati tutti i motivi di perplessità rilevati in occasione della prima fase di cessione sul mercato delle partecipazioni nel capitale della società Poste italiane. Aggiunge che l'ulteriore dismissione, disciplinata dallo schema di decreto in esame, nel comportare una quota di proprietà pubblica ormai minoritaria, dà luogo alla possibilità di sviluppi ancora imprevedibili, tra i quali è compresa la possibilità di scalate. Rileva inoltre come l'operazione sia funzionale all'obiettivo di conseguire risultati immediati di natura meramente finanziaria, in assenza di prospettive di miglioramento dei servizi a vantaggio della collettività.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) condivide le osservazioni espresse dal senatore Vacciano e manifesta un orientamento fortemente critico nei confronti del provvedimento in esame, che rientra in una strategia di svendita di aziende in grado di produrre utili con la finalità di ottenere risorse da impiegare, stante la stretta correlazione con Cassa Depositi e Prestiti, nel sostegno al settore bancario.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che il Governo non agisce coerentemente con le linee programmatiche espresse successivamente al suo insediamento, avendo rinunciato ad adottare politiche di effettiva riduzione della spesa pubblica e di rilancio degli investimenti, all'interno della quale possono trovare accoglimento programmi selettivi di dismissioni pubbliche. Viceversa, il reperimento di risorse affidato alle dismissioni, in assenza di una visione strategica e di riduzione della spesa pubblica presenta, il rischio di destinare risorse per spese correnti con un conseguente impoverimento complessivo dell'economia nazionale.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) giudica negativamente il provvedimento in esame, rilevando come il Governo si dedichi a operazioni di facciata, omettendo di adottare politiche funzionali a un effettivo miglioramento del quadro economico-finanziario.

Ha la parola per la replica il relatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*), che propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), dalle quali risulta sancito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo

pubblico di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici. Tra questi è incluso l'utilizzo, per i micropagamenti, del credito telefonico. L'Agenzia per l'Italia Digitale è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. In sede di determinazione di regole tecniche, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento. L'articolo 44, finalizzato a modificare la disciplina dei siti internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in esse contenuti, nel prevedere che le pubbliche amministrazioni pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi così come delle relative banche dati in loro possesso, nonché i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, specifica che sono fatti salvi i dati presenti nell'Anagrafe tributaria.

Il seguito dell'esame quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SUSTA](#) (PD) osserva in primo luogo che all'interno della Parte V dello schema di decreto, la quale disciplina gli «altri giudizi ad istanza di parte», l'articolo 172 individua le ulteriori controversie rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti. Fra queste sono compresi i ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili e di quote esigibili degli altri proventi erariali. I successivi articoli 173, 174 e 175 disciplinano rispettivamente la forma della domanda, le modalità del ricorso all'amministrazione e l'intervento del pubblico ministero.

Il Capo II del Titolo II della Parte VII reca la disciplina dell'esecuzione delle sentenze di condanna. In particolare, l'articolo 214 disciplina l'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, prevedendo che alla riscossione del credito erariale provveda un apposito ufficio dell'amministrazione, designato dal Ministro competente o dall'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

L'amministrazione creditrice è tenuta a: individuare un responsabile della riscossione che in caso di mancata attuazione del recupero del credito può essere soggetto a ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale; scegliere la modalità di riscossione più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. Le diverse modalità attraverso le quali realizzare la riscossione sono elencate dal comma 5: recupero in via amministrativa; esecuzione forzata prevista dal codice civile e iscrizione a ruolo, così come previsto dalla normativa sulla riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

L'amministrazione creditrice è altresì tenuta a tenere costantemente aggiornata la Procura della Corte dei conti sulle attività di recupero del credito. Entro il mese di marzo di ciascun anno il responsabile del procedimento deve indirizzare alla Procura un prospetto che indichi in relazione a ciascuna

condanna le partite riscosse, quelle da riscuotere e le iniziative intraprese. Al pubblico ministero contabile viene affidato il potere di esercitare la vigilanza sulle attività poste in essere per il recupero del credito erariale. Ai sensi del comma 6, inoltre, il pubblico ministero può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

Le amministrazioni statali o quelle ad esse equiparate possono avvalersi della consulenza e, per le esecuzioni dinnanzi al giudice ordinario, del patrocinio, dell'Avvocatura dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), preannunciando la disponibilità del Governo, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà nella seduta di domani, con la votazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà brevemente conto della presentazione dei rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE concernenti il sistema fiscale italiano con particolare riferimento al modello organizzativo, all'attività delle Agenzie fiscali e alla *performance* complessiva del fisco, che ha avuto luogo stamane presso il Ministero dell'economia e delle finanze al quale ha partecipato una delegazione della Commissione, in accoglimento dell'invito del Ministro. Mette in evidenza come i documenti delle due organizzazioni internazionali possano costituire spunti preziosi per ulteriori approfondimenti della materia, già oggetto della legge di delega fiscale, al fine di enucleare possibilità di interventi legislativi.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritiene che l'analisi dei rapporti debba essere effettuata dalle competenti Commissioni congiunte di Camera e Senato, le quali dovrebbero giovare di audizioni degli enti interessati, al fine di disporre di un più completo quadro conoscitivo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di valutare la proposta.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime soddisfazione per la volontà del Ministro dell'economia e delle finanze di coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti nella presentazione dei rapporti. Sottolinea che la materia delle Agenzie fiscali e della riscossione - per la quale la Commissione ha dimostrato un interesse specifico che andrebbe valorizzando assumendo iniziative autonome rispetto all'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento - debba essere oggetto di un serio approfondimento, anche tenuto conto che non risultano chiare le basi delle dichiarazioni più volte rese dal Presidente del Consiglio dei ministri circa il superamento del gruppo Equitalia. Richiama inoltre l'attenzione sull'urgenza di interventi in materia catastale, tenuto conto dell'arretratezza del sistema in essere e dei tempi lunghi unanimemente previsti per il completamento di un compiuto disegno di riforma.

Il vice ministro CASERO fa presente che i rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE rientrano nel percorso di riforma avviato con la legge di delega fiscale e osserva l'utilità del dibattito su tali documenti nelle Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda la fiscalità immobiliare sottolinea come la questione interessi in modo particolare l'ambito di competenza degli enti locali. Rileva quale ulteriore tema di riflessione la necessità di un adeguamento dell'amministrazione finanziaria rispetto all'evoluzione delle organizzazioni economiche provocata dalle nuove tecnologie.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) rileva l'elevato livello qualitativo dei rapporti, i quali possono suggerire linee di intervento riguardo il sistema delle Agenzie fiscali. Osserva inoltre che non è stata attuata la delega fiscale in materia di riscossione degli enti locali. Ritiene infine che il lavoro congiunto con la Commissione finanze della Camera possa costituire un'opportunità utile, a condizione di disporre di un coordinamento efficace tra i due organi.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) richiama l'attenzione sul tema della riscossione stragiudiziale e fa presente come nel rapporto dell'OCSE sia trattato il tema della pretesa di riscossione di crediti ingiustificati da parte dell'amministrazione finanziaria, particolarmente vessatori nei confronti dei contribuenti interessati.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sollecita il Governo a trasmettere alle Camere i rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, nella prospettiva di un'assegnazione alla Commissione. Ribadisce quindi l'utilità di un'analisi approfondita dei due documenti, al fine di mettere a punto soluzioni legislative anche al fine di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione.

Prosegue dando conto delle audizioni che saranno svolte nella prossima settimana nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano nella tutela del risparmio.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) chiede che siano definiti con certezza i tempi dell'indagine conoscitiva, tenuto conto dell'imminente divulgazione dei risultati degli *stress test*, prevista il 29 luglio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene non sussistere alcuna relazione tra gli *stress test* e l'andamento dei lavori della Commissione ai fini della procedura informativa citata. Fa comunque presente che il ciclo di audizioni è destinato a concludersi nella prossima settimana.

Avverte quindi che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge

n. 2451.

Propone infine di posticipare la seduta di domani alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 15 di domani avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.20. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 385 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
385ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) specifica che l'articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell'attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che ha previsto l'unificazione delle due leggi a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'articolo modifica e integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni del disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve quelle del disegno di legge di bilancio. Il comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo il riferimento a un periodo triennale e l'articolazione in due sezioni. Il comma 1-ter del nuovo articolo 21 individua in modo tassativo il contenuto della prima sezione, rappresentato da: determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio; norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o

sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o dalle sottostanti autorizzazioni legislative o attraverso nuovi interventi; norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. La disposizione riproduce il contenuto della lettera *b-bis*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196, introdotta dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2015. Tale provvedimento ha previsto inoltre la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare allo stato di previsione dell'entrata e di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da presentare contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF.

Il comma 11-*ter* del nuovo articolo 21 prevede che nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio sia annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. Tale previsione è attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, ed è quindi trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

L'articolo 3 interviene con un unico comma sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. La lettera *c*) introduce un nuovo comma 1.1 all'articolo 17, volto a escludere l'utilizzo a finalità di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, delle quote dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale e di quelle relative all'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

L'articolo 10, comma 1, inserisce l'articolo 44-*quater* nella legge n. 196 del 2009. Il nuovo dispositivo stabilisce, al comma 1, che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta l'autorizzazione è da ritenersi concessa, ivi prevedendosi che gli interessi comunque realizzati su tali depositi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o di specifica autorizzazione le somme ivi giacenti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il «funzionario delegato di spesa» sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

Il comma 2 del nuovo articolo 44-*quater* disciplina le modalità di monitoraggio delle gestioni in questione, introducendo per le amministrazioni dello Stato l'obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dell'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente. È poi prevista la trasmissione trimestrale della rendicontazione dei flussi finanziari e delle giacenze in conti correnti bancari e postali, con riferimento rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione, la norma dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della valutazione della *performance* individuale e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 del nuovo articolo 44-*quater* prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunichi le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Il comma 3 modifica l'articolo 346 del regio decreto n. 827 del 1924, che disciplina le procedure di pagamento mediante ordinatori secondari di spesa, ivi sopprimendo i commi da 4 a 13, che disciplinano l'eccezionale apertura di posizioni bancarie intestate al funzionario delegato. Pertanto, il dispositivo è volto al contenimento delle gestioni statali ad oggi operanti al di fuori del bilancio dello Stato e anche dal sistema di tesoreria unica, limitando tale fenomeno ai soli casi effettivamente motivati e, soprattutto, espressamente autorizzati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 11 prevede una precisazione di carattere tecnico-informatico mediante una modifica all'articolo 48, comma 1, della legge di contabilità, relativo al ricorso al mercato finanziario delle pubbliche amministrazioni, richiedendo che sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile nell'apposita clausola inserita all'interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

Il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è quindi messa in votazione, risultando approvata.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Per consentire al rappresentante del Governo di partecipare ai lavori il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), specificando che in tale proposta sono recepiti i principi che informano gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.7.

A nome dei rispettivi Gruppi aggiungono la firma all'emendamento 1.100 i senatori [CIAMPOLILLO](#) (M5S), [Eva LONGO](#) (AL-A), [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Gianluca ROSSI](#) (PD), [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII), [TOSATO](#) (LN-Aut) e [VACCIANO](#) (Misto).

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, l'emendamento 1.100 è posto in votazione, risultando accolto. Conseguentemente le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.7 risultano assorbite, mentre gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sono preclusi.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 2.1, finalizzato al conseguimento di una migliore qualità del testo.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 2.1 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto dal relatore.

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2).

L'emendamento 2.1 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza preclusa la votazione degli emendamenti 2.2 e 2.3. Gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6 sono assorbiti.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.9. Invita a ritirare l'emendamento 2.8. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.10, consistente nell'esclusione dal testo del riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme agli orientamenti del relatore.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.7.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) ritira l'emendamento 2.8 e sottoscrive l'emendamento 2.7.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 2.10 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso prospettato dal relatore.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) esprime perplessità sull'emendamento 2.10 (testo 2), paventando il rischio che una volta ampliato il novero degli enti interessati, non vi sia una diretta corrispondenza con gli organismi deputati alla vigilanza e al controllo.

L'emendamento 2.7 è quindi posto in votazione e accolto.

Con distinte votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 2.9 e 2.10 (testo 2).

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) ha la parola in relazione agli emendamenti 3.6 e 3.7, rilevando che l'inclusione nel testo di disposizioni restrittive riferite ai singoli componenti delle mine antiuomo e

delle munizioni a grappolo, pur giustificata alla luce delle finalità del disegno di legge in esame, potrebbe comportare il rischio di compromettere lo sviluppo di componenti anche destinati all'impiego civile.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene che la formulazione dell'emendamento 3.7 sia preferibile al fine di prevedere una misura specificamente riferita ai componenti dei proiettili a grappolo e delle mine antiuomo: infatti il tenore letterale lega la fabbricazione degli ordigni ai componenti degli stessi.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.10, nonché parere contrario sulle proposte emendative 3.2, 3.4 e 3.9. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento 3.6.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 e 3.10.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (M5S) fa propri gli emendamenti 3.2 e 3.6, che ritira. Sottoscrive altresì gli emendamenti 3.5 e 3.7.

La Commissione accoglie, in esito a successive votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.3.

L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi accolti gli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.8.

Dopo che l'emendamento 3.9 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione accoglie l'emendamento 3.10.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rileva l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento aggiuntivo 3.0.1, in ragione di un inesatto riferimento normativo interno.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) si riserva di valutare tale suggerimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [57](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Alle società specificate dal comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.

3. Il divieto di cui al comma 1 vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2

2.1 (testo 2)

[BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#)

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di paesi comunitari, le imprese di investimento di paesi comunitari, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

2.10 (testo 2)

[MANASSERO](#)

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) "Organismi di vigilanza": la Banca d'Italia, l'IVASS, la Covip e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuito in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla precedente lettera a)».

1.3.2.1.21. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
388^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale formula un giudizio positivo sui profili di competenza dello schema di decreto legislativo in esame, tenuto conto anche che il previsto ricorso alla piattaforma per i pagamenti elettronici non dovrebbe comportare costi aggiuntivi a carico degli utilizzatori. Rileva peraltro l'anomalia rappresentata dal mancato utilizzo delle forme di pagamento elettronico da parte della Banca d'Italia, che pure è chiamata dal provvedimento in esame a dare il proprio apporto, in quanto organo di consulenza tecnica, alla realizzazione del sistema di pagamento elettronico per la pubblica amministrazione.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale interviene il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta del relatore, pur specificando che l'orientamento del proprio Gruppo sullo schema di decreto legislativo nel suo complesso è contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) preannuncia che si passerà alla votazione.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) preannuncia la propria astensione, pur riconoscendo la sussistenza di aspetti positivi nelle disposizioni esaminate, quali le misure a favore delle vittime di calamità naturali e dei debitori che hanno necessità di ricorrere alla rateizzazione per il pagamento delle cartelle esattoriali.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara l'intenzione di voto a favore dello schema di parere, tenuto conto delle disposizioni favorevoli ai cittadini recate dagli articoli oggetto dell'esame in Commissione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente l'opportunità di nuovi approfondimenti in materia di riscossione degli enti locali, finalizzati anche al superamento della fase di ripetute proroghe dell'attribuzione delle relative funzioni alla società Equitalia.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) presenta l'emendamento 3.100 (pubblicato in allegato).

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) riformula l'emendamento 3.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.0.1 (testo 2).

L'emendamento 3.100 è quindi posto in votazione, risultando accolto.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 4.

Dopo che le proposte emendative 4.1 e 4.2 sono state dichiarate decadute per assenza dei proponenti, il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3.

Il sottosegretario DE MICHELI esprime parere conforme.

Messo in votazione, l'emendamento 4.3 è accolto.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre invita al ritiro dell'emendamento 5.3.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, contrario sull'emendamento 5.3.

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

L'emendamento 5.3, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

Viene quindi posto in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto favorevole esprimendo

altresì l'auspicio di una rapida e positiva conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, in ragione della sua notevole rilevanza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per la qualità del lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione, che ha tra l'altro consentito di superare i timori relativi ad una possibile penalizzazione delle imprese italiane specializzate nella produzione di componentistica.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver dichiarato la propria intenzione di voto favorevole, suggerisce di valutare la possibilità del trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Carraro, ricordando che l'analoga proposta legislativa trasmessa dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura era stata approvata in sede legislativa dalla Commissione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene opportuno concludere l'esame in sede referente, riservandosi di acquisire il consenso di tutti i Gruppi circa la richiesta di passaggio alla sede deliberante. Esprime quindi un ringraziamento al relatore, nonché al senatore Vacciano, per l'impegno profuso ai fini dell'esame del disegno di legge n. 57.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, così come emendato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime soddisfazione per il risultato conseguito, maturato in virtù di un proficuo ascolto reciproco fra le diverse parti politiche.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sottolinea con soddisfazione il voto unanime.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che in occasione dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, è stato acquisito materiale di documentazione che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato in premessa che la materia della riscossione coattiva è stata oggetto di numerose e frequenti modifiche nel corso degli ultimi esercizi, con particolare riferimento alla facoltà concessa ai contribuenti di dilazionare i pagamenti dovuti; tale attività normativa, pur apprezzabilmente orientata a considerare gli effetti della crisi economica sulle imprese e le famiglie, rischia di assumere un carattere contingente ed episodico, a fronte della dichiarata e condivisa esigenza di un'azione di riforma del sistema che sia frutto di un disegno più ampio, al fine di contemperare le esigenze di recupero del gettito, di semplificazione, di razionalizzazione e di maggiore efficacia dell'attività di riscossione e quelle dei contribuenti in una situazione di obiettiva difficoltà economica; rimane ancora sullo sfondo la riforma della riscossione degli enti locali, come già delineata dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»); ritenuto che l'articolo 13-*bis* del decreto-legge, introdotto in sede di conversione da parte della Camera dei deputati, prevede tre diverse disposizioni e segnatamente: proroga delle rateizzazioni, definizione di un nuovo piano di rateizzazione e nuova rateizzazione per piani concessi in seguito ad accertamento con adesione o di omessa impugnazione degli stessi; la rateizzazione è consentita anche in presenza di rate scadute dei precedenti piani e non saldate; il termine per fruire delle norme è fissato al 1° luglio 2016, con una portata quindi molto ampia, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: appare opportuno avviare una riflessione generale sull'urgenza di rivedere il sistema, in un'ottica complessiva che tenga conto delle esigenze, meritevoli entrambe di attenzione, dei contribuenti e dell'erario e dell'efficacia dell'azione di riscossione; le continue revisioni normative rischiano di introdurre elementi di iniquità e differenza di trattamento tra posizioni uguali ma maturate in tempi diversi; in assenza della riforma della riscossione degli enti locali, appare opportuno evitare che la disciplina della riscossione sia differenziata per agenti e enti impositori, con effetti negativi sia per tali soggetti che per gli stessi contribuenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [57](#)
Art. 3

3.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.».

3.0.1 (testo 2)

[VACCIANO, MOLINARI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società del predetto elenco.».

1.3.2.1.22. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 391 (pom.) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
391^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce lo svolgimento dell'odierna procedura informativa.

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-02870, il vice ministro ZANETTI fa presente in primo luogo che i plichi oggetto dell'interrogazione stessa rappresentano formalmente depositi provvisori "a cauta custodia" in titoli e "valori diversi", che vengono costituiti dalle tesorerie su richiesta dell'autorità amministrativa, ovvero di quella giudiziaria. Gli stessi plichi, giacenti fino al 1998 presso la Direzione generale del tesoro, dal 1999, con l'affidamento del servizio di tesoreria centrale alla Banca d'Italia, erano stati trasferiti a quest'ultima con modalità concordate. I verbali stilati in sede di trasferimento dei beni dalla sede del Ministero a quella della Banca riportano la descrizione del contenuto dei plichi. Per alcuni dei beni custoditi sono stati emanati i provvedimenti di acquisizione al patrimonio dello Stato.

Sulla destinazione di parte dei beni si era già espressa un'apposita commissione interministeriale, costituita con decreto del Ministro delle finanze n. 70499 del 10 marzo 1978, i cui lavori erano coordinati dall'allora Direzione generale del demanio. Nel corso dei propri lavori la Commissione aveva provveduto alla ricognizione degli oggetti, all'accertamento del loro valore storico-artistico oltre che commerciale e alla prospettazione di destinazioni definitive. Dalla documentazione agli atti si rileva che il Ministro delle finanze dell'epoca aveva condiviso le proposte della Commissione, ma non risulta che alle stesse sia stato dato seguito.

Un nuovo gruppo di lavoro costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, in quanto titolare dei rapporti con la Banca d'Italia che gestisce la tesoreria statale, si occupò tra il 2005 e il 2006 della ricognizione di 63 plichi, riprendendo in parte il lavoro svolto dalla Commissione del 1978, il quale aveva individuato nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi di questo Ministero e nell'Agenzia del demanio le amministrazioni cui affidare l'alienazione dei beni in questione.

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in esito alle attività di inventario svolte in relazione alla porzione dei plichi esaminati dai soggetti preposti, con determina direttoriale in data 28 settembre 2011, ha provveduto a dichiarare la proprietà dello Stato dei beni mobili confiscati a Benito Mussolini, elencati nell'allegato alla medesima determina e ad inserire gli stessi nell'inventario della sede centrale del MEF.

Successivamente la Banca d'Italia ha svincolato i tre depositi che sono stati ricostituiti non più a nome di terzi ma per conto del MEF.

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha avviato la procedura di verifica dell'interesse storico e culturale presso il Ministero dei beni culturali che prevede l'inoltro di una richiesta di accredito *on-line*. All'esito di tale procedimento il Governo si impegna ad assumere le idonee iniziative per completare l'inventario dei restanti beni, in modo da assicurare - a seconda della tipologia degli stessi - la loro fruizione e valorizzazione.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) replica, dichiarandosi parzialmente soddisfatto. Dopo aver sottolineato che la questione dei beni conservati nel *caveau* della Banca d'Italia ha suscitato un interesse ben maggiore all'estero, auspica che i beni vengano messi al più presto a disposizione della collettività.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) esprime perplessità circa la mancanza di impegno da parte dell'amministrazione pubblica, pure a fronte di un procedimento avviato nel 1978 e relativo a beni potenzialmente di notevole interesse. Sollecita quindi il Governo a verificare al più presto l'esatto contenuto dei plichi custoditi presso la Banca d'Italia.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) interviene brevemente chiedendo un chiarimento sulle procedure di verifica finora effettuate.

Il vice ministro ZANETTI rileva che le verifiche compiute hanno riguardato il valore storico-artistico dei beni. Esprime quindi la volontà del Governo di portare avanti con celerità le procedure di verifica.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GIACOBBE](#) (PD), nell'illustrare le disposizioni di competenza della Commissione, specifica innanzitutto che l'articolo 4 apporta due modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, finalizzate a specificare la condizione per fruire delle agevolazioni in termini di detassazione dei redditi per il lavoro per le navi traghetto ro-ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e ro-ro-pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone).

Il vigente comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997 disciplina il trattamento fiscale del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, disponendo un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

La modifica al comma 1 condiziona la possibilità per le navi appartenenti alle predette tipologie, iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, di poter usufruire del credito d'imposta esclusivamente nel caso in cui sia imbarcato a bordo personale italiano e comunitario. La novella chiarisce che il periodo preso in considerazione è quello cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte. Inoltre, il vigente comma 2 prevede che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 tale reddito concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'introdotto comma 2^{quater} dispone che il trattamento fiscale di favore si applica per le navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, iscritte nel Registro internazionale e adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, subordinatamente all'imbarco a bordo di personale italiano e comunitario.

L'articolo 6 semplifica l'esercizio dell'opzione del regime della *tonnage tax* di cui all'articolo 155, comma 1, del TUIR.

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR recano la disciplina per la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (*tonnage tax*). L'opzione consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2005, che reca le relative disposizioni applicative. Tale regime si caratterizza per essere opzionale (durata decennale) e commisurato al tonnellaggio delle navi.

La modifica all'articolo 155, comma 1, del TUIR prevede, in luogo dell'attuale procedura di rinnovo, il rinnovo tacito. A scadenza del termine dei dieci esercizi sociali durante i quali l'opzione esercitata è irrevocabile subentra il tacito rinnovo, ferma restando la procedura di revoca vigente. La procedura di tacito rinnovo si applica a ogni scadenza del termine dei dieci esercizi sociali.

L'articolo 7 introduce un requisito oggettivo per l'accesso al regime della *tonnage tax*. La disposizione chiarisce che l'opzione esercitata è efficace solo quando si verifica la condizione che sulle navi, limitatamente alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, iscritte nel Registro internazionale e adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è imbarcato esclusivamente personale italiano e comunitario.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) pone un quesito circa la destinazione delle agevolazioni fiscali di cui

all'articolo 4, con riferimento al trattamento delle imprese e dei lavoratori dipendenti.

Il relatore [GIACOBBE](#) (PD) specifica che le disposizioni in esame non modificano la struttura delle agevolazioni attualmente previste, mirando piuttosto a ridefinire i requisiti necessari alla loro fruizione.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) apprezza le finalità del provvedimento, consistenti nella promozione dell'impiego di personale di nazionalità italiana e comunitaria. Invita tuttavia a compiere gli opportuni approfondimenti circa il rischio che la disciplina più restrittiva recata dallo schema di decreto legislativo in esame porti all'iscrizione di naviglio nazionale in altri registri.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) valuta positivamente le disposizioni in esame, specie in relazione al trattamento delle società di navigazione e all'incentivazione dell'occupazione di personale italiano e comunitario, mentre gli aggravii connessi al cambiamento di nazionalità delle navi consentono di limitare i timori espressi dal senatore Vacciano.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) richiama la necessità di verifiche nel senso indicato dal senatore Vacciano. Segnala quale ulteriore elemento da valutare attentamente la durata decennale del periodo di fruizione del regime della *tonnage tax*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ([n. 326](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) specifica che l'articolo 13 della legge di delegazione europea 2015 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Tale regolamento è volto in particolare a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari.

L'articolo 1, comma 1, integra l'apparato definitorio recato dall'articolo 1, comma 1 del TUF relativamente alle nozioni di: "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" (PRIIP), "prodotto di investimento al dettaglio preassemblato" (PRIP), "prodotto di investimento assicurativo", "ideatore di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi", "persona che vende un PRIIP", "investitore al dettaglio in PRIIP".

Il successivo comma 2 introduce nel decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo l'articolo 4-

quinquies, alcuni articoli: l'articolo 4-*sexies*, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; l'articolo 4-*septies* reca poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 1286/2014; l'articolo 4-*opties* stabilisce che si applica l'articolo 8-*bis* del TUF anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento n. 1286/2014; l'articolo 4-*novies* disciplina i meccanismi di segnalazione alle autorità competenti, secondo le disposizioni attuative dalle stesse emanate, delle violazioni effettive o potenziali del regolamento.

Il comma 3 inserisce un comma 3-*bis* nell'articolo 100 del TUF, che disciplina i casi di inapplicabilità del Capo I (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita) all'interno della Parte IV (disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico). Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento n. 1286/2014.

Il comma 4 introduce nel testo unico su intermediazione finanziaria l'articolo 193-*quinquies*, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della disciplina di cui al regolamento dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 5 la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In risposta a una sollecitazione del presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD), il senatore [PEPE](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) esprime il consenso del proprio Gruppo in merito alla proposta di richiedere il trasferimento del disegno di legge n. 57 alla sede deliberante.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita la Commissione a uno specifico impegno riguardo alla questione degli scandali nel settore bancario con riferimento ai disegni di legge che istituiscono una Commissione di inchiesta. A tale proposito, mette in evidenza come la platea stimata dei soggetti che possono essere rimborsati è fortemente ridotta rispetto al numero complessivo dei risparmiatori danneggiati.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) ricorda che è all'ordine del giorno della corrente settimana l'audizione prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario, successivamente alla quale la Commissione potrà operare sulla base delle conoscenze acquisite.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.23. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 400 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
400^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Osservazioni all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 15 settembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà la parola al vice ministro ZANETTI il quale conferma le valutazioni già espresse dal vice ministro CASERO in una recente seduta circa gli aspetti di specifica competenza della Commissione.

Interviene quindi il relatore [GIACOBBE](#) (PD) il quale illustra una proposta di osservazioni non ostative, limitatamente agli aspetti fiscali (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto).

La senatrice [GUERRA](#) (PD) rileva che il Governo non ha inteso dare risposta alle osservazioni da lei formulate in sede di discussione generale, laddove il discrimine fiscale per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 sembra essere ampiamente superato dalla portata generale della

previsione in merito allo Stato di provenienza del personale imbarcato, poiché lo schema di decreto introduce un sostanziale divieto a chi effettua il servizio marittimo in commento a utilizzare personale extracomunitario. Rispetto alla proposta del relatore Giacobbe preannuncia quindi la non partecipazione al voto.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) preannuncia il voto contrario per le stesse motivazioni enunciate dalla senatrice Guerra, rilevando al contempo la mancata sollecitazione a monitorare le scelte delle imprese marittime rispetto ai contenuti del decreto.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto di astensione, esprimendo peraltro una valutazione critica circa l'utilizzazione da parte del Governo dello strumento della delega legislativa.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) preannuncia il voto di astensione pur rimarcando che lo schema di decreto reca disposizioni che possono favorire alcuni soggetti imprenditoriali a discapito di altri.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) condivide lo spirito dello schema di decreto e preannuncia quindi un voto favorevole.

Il relatore [GIACOBBE](#) (*PD*), preso atto delle risultanze del dibattito, propone alla Commissione un'integrazione delle osservazioni precedentemente illustrate, con particolare riferimento alle questioni avanzate dalla senatrice Guerra.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), modificando il proprio orientamento, preannuncia il voto di astensione sul nuovo testo.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) preannuncia il proprio voto di astensione sul testo modificato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) pone ai voti la proposta di osservazioni come modificata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) che risulta approvata.

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) osserva che la Nota di aggiornamento 2016 si articola in quattro capitoli, relativi al quadro complessivo e agli obiettivi di politica economica, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio europeo.

Per quanto concerne l'Italia, la Nota rivede il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, evidenziando un peggioramento delle prospettive di crescita dell'economia italiana, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno favorevole, nonché, per quanto concerne il

quadro programmatico, della politica economica e fiscale che il Governo intende impostare per i prossimi anni con la legge di bilancio per il 2017.

Nello scenario tendenziale, il PIL per il 2016 scende dall'1,2 per cento del DEF di aprile allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica. Il rallentamento è da porre in relazione ad un indebolimento della domanda interna, ad una minore dinamica sia dei consumi che degli investimenti, nonostante il miglioramento della domanda estera netta.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi presentato nella Nota, al contrario, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017. Il profilo della attuale manovra indicata nella Nota avrebbe un impatto positivo sulla crescita del 2017 di 0,4 punti percentuali rispetto alla previsione tendenziale. Nel nuovo quadro programmatico si evidenzia, infatti, una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento). Il nuovo obiettivo di PIL si pone comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF di aprile, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento.

In linea con la riduzione della spesa e delle imposte sui redditi di famiglie e imprese prosegue la diminuzione della pressione fiscale: in particolare, nel 2015 la pressione fiscale si mantiene sul livello del 2014 (43,4 per cento), mentre al netto del *bonus* di 80 euro è del 42,8 per cento; nel 2016 arriverebbe al 42,6 per cento, per salire leggermente nel 2017 - a legislazione vigente - di circa un decimo di punto percentuale di PIL, rimanendo poi costante al 42,7 per cento fino al 2019. Al netto del *bonus* di 80 euro, la pressione fiscale scende al 42,1 per cento nel 2016 e si attesta al 42,2 per cento nel 2019. Inoltre, già a legislazione vigente nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento. Ulteriori interventi di riduzione della pressione fiscale verranno realizzati con la prossima legge di bilancio, disattivando il previsto incremento dell'IVA per l'anno 2017 e introducendo ulteriori misure di riduzione del carico fiscale sulle imprese. Al finanziamento di queste misure contribuirebbe, secondo la Nota, la strategia di contrasto all'evasione, che privilegia attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex-post*.

Riguardo alla valutazione delle maggiori entrate da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per l'anno 2017, la stima degli introiti è stata effettuata valutando gli incassi permanenti realizzati nel periodo gennaio-agosto 2016, cui sono stati aggiunti gli introiti che si prevede di incassare negli ultimi quattro mesi dell'anno. Il raffronto con le entrate permanenti effettivamente incassate nel 2015 evidenzia maggiori risorse per 380 milioni di euro. Pertanto in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente al 2017, saranno iscritti 380 milioni nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.

La Nota di aggiornamento al DEF 2016 reca i dati relativi alle entrate registrate nel 2015, aggiornati sulla base dei dati di preconsuntivo diffusi dall'Istat con il comunicato del 23 settembre scorso. In particolare, rispetto alle stime contenute nel DEF, le entrate tributarie sono lievemente riviste al rialzo (da 492,7 miliardi a 493,5 miliardi), mentre le stime delle entrate contributive sono confermate al valore di 218,5 miliardi. Rispetto al PIL, la cui stima è stata rivista lievemente al rialzo, le entrate tributarie confermano il peso percentuale già indicato nel DEF in 30,1 punti mentre per le entrate contributive si registra una riduzione del rapporto da 13,4 a 13,3 per cento.

Per quanto attiene al periodo di previsione, i dati della Nota risultano coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali e l'informazione di contabilità nazionale. Pertanto, le nuove previsioni di gettito riflettono il rallentamento delle prospettive di crescita nel breve periodo rispetto alle attese formulate nel DEF 2016.

Quanto al capitolo IV sulle riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, la Raccomandazione n. 1 invita l'Italia, tra l'altro, ad assicurare l'attuazione puntuale del programma di privatizzazioni al fine di accelerare la riduzione del debito pubblico mediante le conseguenti entrate straordinarie. Nel percorso di riduzione del debito esposto nel quadro programmatico, che nel

quadriennio 2016-2019 è previsto decrescere di oltre 6 punti percentuali di Pil (dal 132,8 per cento al 126,6 per cento) è previsto un significativo concorso dei proventi da privatizzazioni pari, per ciascuno degli anni considerati, allo 0,1 per cento di Pil nel 2016 e poi allo 0,5 per cento annuo nel triennio 2017-2019. Le entrate previste per il 2016 sono state riviste al ribasso rispetto al DEF 2016, dallo 0,5 allo 0,1 per cento del PIL. Il programma per i prossimi anni prevede proventi da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Al riguardo, il Governo ribadisce l'intenzione di proseguire il processo di privatizzazione, compatibilmente con le condizioni di mercato.

Le vendite di immobili nel 2015 hanno garantito introiti di 946 milioni, superando l'obiettivo di 500 milioni (rivisto al ribasso dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015, rispetto all'originaria previsione di 1 miliardo). Il DEF 2016 ha previsto introiti per 1.150 milioni nel 2016, mentre per i successivi tre anni sono previsti introiti per 900 milioni annui.

La Nota di aggiornamento al DEF 2016 afferma che, alla data del 30 giugno 2016, i proventi derivanti da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile da parte degli Enti locali ammontano a circa 243 milioni; per il 2016, si stima che tali introiti raggiungano i 400 milioni. La stima per il 2016 relativa alle dismissioni di immobili di proprietà degli Enti di previdenza è pari a 300 milioni. Con riferimento alle vendite degli immobili di proprietà dello Stato effettuate nel corso del 2016, ad oggi, i proventi ammontano a circa 15,7 milioni. Si prevede di realizzare circa 50 milioni entro la fine del 2016. Il totale di tali alienazioni, pertanto, dovrebbe raggiungere nel 2016 la cifra di 750 milioni di euro. A ciò si devono aggiungere i proventi derivanti dal collocamento sul mercato delle quote dei fondi immobiliari gestiti da INVIMIT.

Sul fronte delle politiche fiscali, nella Raccomandazione citata si invita l'Italia a trasferire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al patrimonio; ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali e completare la riforma del catasto entro il primo semestre 2017; attuare provvedimenti per migliorare il rispetto dell'obbligo tributario, anche mediante sistemi elettronici di fatturazione e pagamento.

Con riferimento agli obiettivi di allargamento della base imponibile e trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi al patrimonio e al consumo, la Nota affida all'abolizione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa rilevanti effetti di redistribuzione, nonostante i rilievi della UE su tale misura che appare non coerente con politiche di *tax design* a favore del settore produttivo. Nel medesimo solco di interventi, il Governo afferma che valuterà, con le prossime leggi di bilancio, la possibilità di agire sull'IRPEF in base agli spazi finanziari disponibili.

In relazione alla necessità di ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali, nel DEF 2016 il Governo aveva anticipato che il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) sarebbe avvenuto nel quadro delle procedure di bilancio. La Nota in esame, non contiene il rapporto programmatico sulle spese fiscali previsto dal decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015. Tuttavia il cronoprogramma per le riforme prevede che con il nuovo quadro regolatorio il Governo rivedrà annualmente le *tax expenditures* esistenti considerando il loro impatto economico e presenterà un rapporto al Parlamento insieme al disegno di legge di bilancio.

Con riferimento specifico alle aliquote IVA, con la manovra contenuta nel prossimo disegno di legge di bilancio il Governo conferma l'impegno a disattivare nel 2017 l'innalzamento delle aliquote dell'imposta previsto dalle precedenti leggi di stabilità, stimando che dalla disattivazione derivino ulteriori riduzioni della pressione fiscale. La legge di stabilità 2016 ha rinviato al 2017 gli aumenti disposti dalla legge di stabilità 2015. In sintesi si prevede l'incremento progressivo delle aliquote IVA ordinaria e ridotta (dal 22 al 24 per cento nel 2017 e al 25 per cento nel 2018 e dal 10 al 13 per cento nel 2017). La clausola prevede inoltre un innalzamento delle accise su benzina e gasolio dal 2018. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi, con maggiori entrate o risparmi di spesa. Il Governo riferisce l'impegno a disattivare l'innalzamento delle aliquote IVA nel 2017, non esplicitando se l'intervento riguarderà anche gli innalzamenti IVA previsti per il 2018. Sempre in materia di IVA, il cronoprogramma del Governo menziona, tra le misure in

avanzamento da completare entro il 2016, l'adozione di misure fiscali sul regime del gruppo IVA, oltre che sull'imposizione sui redditi d'impresa.

Relativamente alla riforma del catasto, rispetto al termine indicato dalle raccomandazioni (primo semestre 2017) per il completamento dell'intervento, il cronoprogramma del Governo stima che la revisione dei valori catastali sarà oggetto di interventi più generali e organici, previo allineamento delle basi dati necessari per valutare accuratamente gli effetti di gettito e distributivi sui contribuenti, e distribuisce detto intervento tra il 2016 e il 2018.

Per quanto attiene al settore bancario e finanziario, la Raccomandazione n. 3 sollecita l'Italia ad accelerare il ridimensionamento dello *stock* dei crediti deteriorati, anche migliorando ulteriormente la disciplina dell'insolvenza e del recupero crediti, nonché a completare rapidamente l'attuazione delle riforme in corso in materia di governo societario nel settore bancario. Al riguardo, la Nota, nel ribadire che le banche si presentano al momento solide e i rischi di instabilità appaiono circoscritti, ricorda come il Governo si sia mostrato consapevole dei limiti del sistema del credito italiano, ed in particolare dell'eccessiva frammentazione dell'offerta, ma anche della limitatezza delle fonti finanziarie alternative al credito bancario, e dei ritardi nel recupero dei crediti deteriorati. Pertanto, nel 2015 e nel 2016 sono state introdotte importanti riforme nel settore bancario, quale quella delle banche popolari, delle fondazioni bancarie e delle banche di credito cooperativo. Al fine di consentire l'effettuazione di operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza è stato introdotto il meccanismo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, specificamente in favore degli operatori bancari.

La Nota ricorda poi la legge delega per la riforma dei confidi, varata nel luglio 2016, che prevede la regolamentazione dell'operatività e la valorizzazione di uno strumento che è in prima linea nel sostenere le microimprese e le PMI nell'accesso al credito. I principi e i criteri direttivi sono relativi all'adeguamento del livello di patrimonializzazione e all'ampliamento di modalità e fonti di raccolta delle risorse pubbliche, di capitale e di provvista, come pure la semplificazione amministrativa.

Ha la parola in discussione generale il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea criticamente la previsione del Governo relativamente ai tempi della riforma del catasto, eccessivamente ottimistica, ricordando che a inizio Legislatura diversi soggetti esperti della materia, interrogati dalla Commissione, hanno prospettato una durata quinquennale per il completamento di un processo di riforma. Auspica pertanto che il Governo chiarisca la questione e presenti previsioni maggiormente attendibili. Inoltre, non risultando al momento alcun progetto di riapertura dei termini della delega non esercitata, chiede delucidazioni circa la portata delle previsioni sulla riforma del catasto.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) mette in evidenza il ridimensionamento delle previsioni relative alla crescita, pur a fronte di ampi margini di flessibilità concessi dalle istituzioni europee e chiede che il Governo valuti attentamente le scelte compiute in tale contesto. Fa quindi riferimento alla politica di tagli ai trasferimenti a regioni ed enti locali, attuata senza le opportune distinzioni riguardo all'effettiva capacità delle singole amministrazioni di gestire oculatamente le risorse disponibili e lamenta come tale politica non sia stata accompagnata da simili provvedimenti nei confronti dell'amministrazione statale.

Prosegue osservando i risultati deludenti delle misure di privatizzazione finora compiute, in quanto tradotte nel finanziamento di ulteriore spesa pubblica, piuttosto che in riduzione del debito. Dopo aver auspicato un chiarimento sulla linea del Governo relativamente alle clausole di salvaguardia, che a suo parere dovrebbero essere disattivate e non semplicemente rinviate, si sofferma sulla questione della riforma del catasto, rilevando che la stessa deve postulare l'impegno a non determinare aumenti del gettito.

Il senatore [FORNARO](#) (*PD*) fa presente che l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) non ha

validato la Nota di aggiornamento in riferimento al quadro programmatico. Ritiene dunque opportuno, quale passaggio preliminare all'esame parlamentare, che il Governo chiarisca se ritiene di integrare la Nota dopo i rilievi dell'UPB.

Il vice ministro ZANETTI conferma la validità delle prospettive di crescita esposte dal Governo con riferimento al 2017 e specifica l'intenzione di intraprendere un confronto con l'Ufficio parlamentare di bilancio, tenuto conto che le previsioni riguardanti la crescita sono determinate dai contenuti della manovra di bilancio, sulla quale l'Ufficio parlamentare non dispone ancora di un'informazione completa.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) invita il Governo a valutare attentamente la questione posta dall'esito dell'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, in quanto elemento rilevante nel contesto della più ampia valutazione della Nota di aggiornamento da parte del Parlamento e quindi dell'Unione europea.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Fornaro e auspica un chiarimento della questione allo scopo di consentire un compiuto esame del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nel dare conto degli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che il disegno di legge n. 57, già esaminato in sede referente, è stato riassegnato in sede deliberante. La discussione di tale disegno di legge potrà essere messa all'ordine del giorno di un'ulteriore seduta da convocare alle ore 9 del 6 ottobre.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che in occasione delle audizioni svolte oggi e il 28 settembre in Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2263 è stato acquisito

materiale di documentazione che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 9 del 6 ottobre.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto in titolo, per le parti di competenza,
prende atto che la revisione degli incentivi fiscali in favore delle imprese marittime di cui all'articolo 24 della legge europea 2015/2016 (Legge n. 122 del 2016) è perseguita attraverso l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla citata disposizione ed esprime pertanto osservazioni di nulla osta in merito agli articoli 4, 6 e 7 dello schema di decreto in titolo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto in titolo, per le parti di competenza,
prende atto che la revisione degli incentivi fiscali in favore delle imprese marittime di cui all'articolo 24 della legge europea 2015/2016 (Legge n. 122 del 2016) è perseguita attraverso l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla citata disposizione ed esprime pertanto osservazioni di nulla osta in merito agli articoli 4, 6 e 7 dello schema di decreto in titolo, invitando la Commissione a valutare la congruità della condizione di fruibilità delle agevolazioni di cui all'articolo 4, rispetto alla norma relativa all'iscrizione al registro marittimo internazionale di cui all'articolo 2 dello schema.

1.3.2.1.24. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 401 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
401^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto "Italia - Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ([n. 850](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [GUERRA](#) (PD), nell'illustrare congiuntamente i rapporti del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, ne rimarca gli aspetti salienti e di maggiore interesse soffermandosi in primo luogo sulla rilevata molteplicità degli enti con competenze in ambito tributario, da cui deriva una serie di sovrapposizioni di competenze. Riferisce quindi come sia stata rilevata una progressiva riduzione degli ambiti di autonomia delle Agenzie fiscali, in forza della contrazione delle risorse messe loro a disposizione e della mancanza di potestà propria in relazione alla gestione del personale. Sono inoltre oggetto di perplessità la diminuzione della durata del mandato dei direttori e l'applicazione del meccanismo dello *spoils system*.

L'alto livello di dettaglio delle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze costituisce a sua volta un fattore di contrazione dell'autonomia delle Agenzie, in particolare dal punto di vista strategico. La valutazione dell'operato delle Agenzie dovrebbe essere inoltre maggiormente focalizzata sui risultati conseguiti, ad esempio in termini di riduzione dell'evasione. Sotto tale profilo

sono stati registrati progressi significativi, pur continuando a destare particolare preoccupazione il *tax gap* relativo all'IVA; in tale senso costituisce un fattore di debolezza l'eccessiva durata del periodo intercorrente fra i versamenti e le dichiarazioni, che, non consentendo un tempestivo controllo, di fatto consente comportamenti fraudolenti, mentre eccessivamente lente sono le procedure di cancellazione delle partite IVA ormai inattive.

Un ulteriore fattore di debolezza nel rapporto con i contribuenti è rappresentato dalla sovrapposizione degli interventi dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e degli ambiti di responsabilità amministrativa e penale. Costituiscono invece segnali incoraggianti la progressiva digitalizzazione delle pratiche, soprattutto in ambito doganale, e l'introduzione delle dichiarazioni precompilate.

I rapporti rilevano altresì l'ammontare eccezionalmente elevato dei crediti dell'amministrazione finanziaria, in gran parte inesigibili, che non vengono sistematicamente cancellati. Sul fronte della riscossione è stata, inoltre, rilevata la progressiva riduzione dell'incisività dell'azione della società Equitalia, cagionata dall'adozione di procedure di rateizzazione particolarmente favorevoli per il debitore, da procedure esecutive farraginose e da un eccesso di tutela riguardo a cespiti quali stipendi e pensioni. L'efficacia e l'efficienza della riscossione sono ulteriormente penalizzate dall'assenza di una strategia basata sulla definizione di priorità, nonché dall'impossibilità di accedere ai dati bancari.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) mette in evidenza l'attenzione e la sensibilità più volte dimostrate dalla Commissione riguardo alle questioni sulle quali ha dato conto la relatrice. Sottolinea inoltre l'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi specifici riguardanti l'operatività delle Agenzie fiscali, anche con riferimento alla questione del reclutamento di personale da parte dell'Agenzia delle entrate, resa delicata da una serie di annullamenti di concorsi decisi dal giudice amministrativo. Auspica un dibattito preliminare finalizzato a condividere le questioni prioritarie e gli strumenti procedurali per affrontarle.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) auspica che l'approfondimento cui è chiamata la Commissione nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato consenta alla Commissione di delineare interventi di carattere legislativo alla luce della finalità di migliorare il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti nonché di giungere a un'effettiva intercomunicabilità delle banche dati, così da disporre di mezzi più efficaci per la repressione delle frodi fiscali.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo alla base dell'intervento della senatrice Bottici.

Il vice ministro CASERO si sofferma sulla rilevanza dei crediti inesigibili, la cui svalutazione è ostacolata dai rischi di responsabilità amministrativa posti dalla legislazione vigente. Ricorda quindi il piano di svalutazione già previsto, che tuttavia è caratterizzato da una durata eccessivamente lunga, quando sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di una valutazione qualitativa dei singoli crediti. Un ulteriore aspetto della questione è rappresentato dai crediti di modesta entità degli enti locali, a fronte dei quali non è possibile, peraltro, attivare procedure esecutive. Dopo aver menzionato i risultati modesti ottenuti in altri Stati in conseguenza di operazioni di cartolarizzazione dei crediti inesigibili, mette in evidenza quale fattore decisivo nella valutazione dell'efficacia dell'azione delle Agenzie fiscali la capacità di ridurre il *tax gap*. A tale proposito fa presente la rilevanza dell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, facendo presente la difficoltà a incassare l'IVA non versata a causa della lunghezza dell'intervallo fra i versamenti e il momento dichiarativo. A fronte di tale problema è ipotizzabile prevedere l'invio di dati dichiarativi con cadenza periodica infrannuale ai fini di consentire verifiche immediate; in tale ambito ha un'importanza strategica la diffusione della fatturazione elettronica. Fa quindi presente come l'indirizzo della Commissione possa in generale costituire un

passo fondamentale per il superamento delle criticità rilevate nelle relazioni in esame, rimettendo peraltro ad essa la scelta delle procedure ritenute più incisive.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), rilevando che l'ordinamento delle Agenzie fiscali non può costituire materia della legge di bilancio, richiama la necessità di una soluzione strutturale alle difficoltà delle Agenzie fiscali, specie riguardo ai problemi del personale.

Il vice ministro CASERO ipotizza un intervento legislativo specifico sul punto, mentre la materia della fatturazione elettronica può essere compresa nella legge di bilancio.

La relatrice [GUERRA](#) (*PD*) rileva come la Commissione possa intervenire tramite l'approvazione di una risoluzione di carattere programmatico, nonché enucleando interventi mirati nell'ambito dell'*iter* della manovra di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rammenta che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione procederà alla discussione del disegno di legge n. 57. Avverte quindi che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio un quarto d'ora dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.25. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 402 (ant.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016
402^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Discussione e approvazione)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riepiloga l'andamento dell'esame del disegno di legge in titolo compiuto in sede referente e propone di dare per acquisita per la sede deliberante l'intera fase procedurale già svolta, specificando che in tale caso il testo oggetto della discussione sarà quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente (pubblicato in allegato).

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE constata che non vi è alcuna richiesta di presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Avverte pertanto che la Commissione può procedere alla votazione degli articoli e del disegno di legge.

Il relatore [FORNARO](#) (PD) riassume i contenuti del disegno di legge in discussione, rimarcando come le previsioni da esso recate siano coerenti con la Convenzione di Oslo sulle bombe a grappolo. Esprime soddisfazione per l'ampliamento della portata normativa derivante dall'accoglimento di

diversi emendamenti, anche riguardo il coinvolgimento degli organi di vigilanza. Elogia inoltre la disponibilità al confronto finalizzata alla ricerca di punti di equilibrio condivisi dimostrata dai Gruppi e ringrazia particolarmente il senatore Vacciano per il contributo qualificato ai lavori.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede una verifica circa l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate, in considerazione della rilevanza dei profili di competenza propri di tali Commissioni. Sollecita inoltre una riflessione sulla congruità del testo in ordine alle previsioni concernenti le munizioni a grappolo, tra le quali, se intese secondo un'accezione ampia, possono essere inclusi alcuni tipi di munizioni da caccia.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate. Rileva inoltre che i diversi profili del disegno di legge in titolo sono stati oggetto di analisi lunga e approfondita anche con l'istruttoria in audizioni e acquisizione di documenti. La nuova assegnazione in sede deliberante consente peraltro di rendere più rapida la conclusione dell'*iter* in Senato e auspica che analoga sensibilità nei confronti della materia sia dimostrata nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) osserva che le disposizioni recate dal disegno di legge n. 57 si inseriscono nella cornice normativa rappresentata dalla Convenzione di Oslo, in forza della quale le restrizioni previste riguardano le munizioni a grappolo destinate all'uso bellico. Analoga *ratio* ha ispirato nella fase emendativa la definizione delle previsioni relative alla componentistica. Esprime infine gratitudine nei confronti del relatore e del senatore Sciascia per la qualità dei rispettivi apporti e auspica una rapida conclusione dell'*iter* presso la Camera dei deputati, posto che le disposizioni in discussione sono tali da porre l'ordinamento italiano all'avanguardia nel contrasto alle mine antiuomo e alle munizioni a grappolo. Preannuncia pertanto il voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) esprime apprezzamento rispetto ai contenuti del disegno di legge in discussione, che costituisce uno strumento rilevante ai fini del contrasto di un fenomeno particolarmente grave quale la produzione e il commercio degli ordigni menzionati nel provvedimento. Dichiarando quindi l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva l'articolo 1 all'unanimità.

In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati all'unanimità gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Dopo aver espresso il proprio ringraziamento nei confronti della senatrice Amati, prima firmataria del disegno di legge n. 57, e alla Commissione per l'impegno profuso, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione unanime approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE SUL DISEGNO DI
LEGGE

N. [57](#)

NT

La Commissione

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conserva-zione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbrica-zione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qua-lunque natura o composizione, o di parti di esse.
2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.
3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio pa-trimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le im-prese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extraco-munitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Mini-sterio dell'economia e delle finanze, non-ché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;
 - b) «finanziamento»: ogni forma di sup-porto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esempli-ficativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di parteci-pazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;
 - c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego di stoccaggio, di pro-duzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della pre-senza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o con-tatto di un veicolo, invece che di una per-sona, e dotate di dispositivi di anti manipo-lazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così conge-gnate;
 - d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il ter-reno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;
 - e) «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle muni-zioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 mag-gio 2008, di cui alla legge 14 giugno

2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

(Compiti degli organismi di vigilanza)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Compiti degli intermediari)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
2. Gli organismi di vigilanza, come definiti dal comma 1, lettera *f)*, dell'articolo 2, provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.26. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 493 (ant.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
493ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che, in assenza del Governo, non si potrà procedere allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03420, già all'ordine del giorno.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), richiamando il proprio intervento precedentemente svolto in Assemblea, sollecita lo svolgimento di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso le competenti Commissioni congiunte di Senato e Camera in relazione alle preoccupanti notizie diffuse circa la situazione di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza, nonché riguardo le prospettive della Banca Monte dei Paschi di Siena, già alla base dell'emanazione del decreto-legge n. 237 del 2016, che tra l'altro prevede precisi obblighi informativi nei confronti del Parlamento. Anticipa che la questione sarà posta all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo dal Presidente del Gruppo Forza Italia; auspica pertanto che i commissari si attivino al fine di sensibilizzare nello stesso senso i rispettivi Gruppi, tenendo presente che sarebbe ottimale che l'intervento del Ministro si tenesse già nella prossima settimana.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide la posizione espressa dal senatore Carraro e ricorda l'importanza della relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dal decreto-legge n. 237 del 2016, sottolineando al contempo la delicatezza di un'esposizione che riguarderebbe aspetti specifici della situazione e della gestione di banche quotate. Esprime quindi rammarico riguardo l'impossibilità di trasmettere immediatamente l'esigenza segnalata al Governo, a causa dell'assenza di suoi rappresentanti.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) richiede alla Presidenza di sollecitare il Governo affinché riferisca in merito all'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150, in

materia di riforma dei confidi.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) accoglie la sollecitazione del senatore Gianluca Rossi, tenuto conto della particolare rilevanza da attribuire alla richiamata legge di delegazione, in quanto originata da un'iniziativa parlamentare.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) chiede che venga sollecitato, in particolar modo dalle singole forze politiche che hanno un omologo Gruppo nella Camera dei deputati, la ripresa dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge finalizzato al contrasto del finanziamento dell'industria delle mine antiuomo e delle bombe a grappolo, già approvato in sede deliberante dalla Commissione grazie all'unanime condivisione delle diverse parti politiche.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) e il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) si associano.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) riferisce che l'Agenzia delle entrate risulta orientata a considerare reddito imponibile il premio di risarcimento concesso da alcuni istituti di credito ai propri azionisti, a parziale compensazione della quasi totale perdita di valore dei titoli azionari detenuti.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) suggerisce l'opportunità di presentare un'interrogazione urgente, al fine di chiarire la questione, la quale presenta analogie con la materia degli indennizzi a favore degli obbligazionisti danneggiati di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 ([n. 413](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ricordando i termini di entrata in vigore e di recepimento della disciplina MiFID 2. Fa in particolare presente come alcuni dei temi oggetto del provvedimento siano già stati affrontati nell'ambito delle procedure informative riguardanti il settore bancario e menziona in particolar modo aspetti specifici del testo in esame, quali le disposizioni concernenti la riforma della disciplina della consulenza finanziaria e dell'educazione finanziaria. Ulteriori temi riguardano gli obblighi informativi e i poteri di intervento delle autorità di vigilanza sia su aspetti di *governance* che predisposizione dei prodotti finanziari. In termini generali lo schema in titolo costituisce un tassello di rilievo della regolazione dei mercati con una specifica e analitica attenzione alla tutela del risparmio e alla

trasparenza dei mercati. Si riserva inoltre di fornire ulteriori approfondimenti sulle singole disposizioni recate.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'importanza del ruolo della Consob nell'ambito della normativa in esame. Propone pertanto di svolgere un'audizione informale di tale istituto, mentre l'Associazione Bancaria Italiana e Federcasse possono contribuire all'esame inviando memorie scritte.

La Commissione conviene.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) suggerisce altresì il coinvolgimento della Banca d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la Banca d'Italia possa a sua volta esprimere la propria posizione per mezzo della trasmissione di un testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 57
XVII Legislatura

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Titolo breve: *contrasto finanziamento mine antipersona*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 137 \(pom.\)](#)

Esito: Non

23 febbraio 2016

ostativo

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

Esito: Non

ostativo **su**

emendamenti

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 98 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole

3 febbraio 2016

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 33 \(pom.\)](#)
26 gennaio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 559 \(ant.\)](#)
14 aprile 2016

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**6^a (Finanze e
tesoro)**

Esito: Contrario **su
emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
137ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e

integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 98 (pom.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI
indi del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) ([n. 674](#))
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore **VERDUCCI** (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare un parere alla 14a Commissione su tre documenti che delineano alcune priorità per il 2016 delle principali istituzioni dell'Unione europea e del nostro Paese.

I documenti sono il Programma di lavoro 2016 della Commissione europea, il Programma di lavoro del Consiglio e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Programma di lavoro della Commissione europea individua dieci priorità politiche, alcune delle quali intrecciano le competenze della Commissione Affari esteri.

Nel capitolo su energia e ambiente, ad esempio, c'è l'impegno dell'Unione per l'attuazione del

pacchetto sull'energia e il clima per il 2030, deciso al vertice di Parigi.

In tema di rafforzamento del mercato interno e della base industriale, è indicato l'impegno a facilitare la prestazione transfrontaliera dei servizi e ad affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.

In materia di commercio internazionale c'è un capitolo dedicato all'Accordo di partenariato transatlantico con gli Stati Uniti. La Commissione intende poi intensificare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia-Pacifico, ad integrazione del sistema multilaterale dell'OMC. Sempre per i rapporti bilaterali, viene indicato anche l'obiettivo di dare applicazione provvisoria ad alcuni nuovi accordi (tra cui quello col Canada), e di aggiornare accordi esistenti (in particolare con Turchia, Messico e Cile).

In tema di politica delle migrazioni, il documento ricorda l'agenda europea approvata nel 2015, che prevede, tra l'altro, programmi di emergenza per il ricollocamento di 160 mila persone bisognose di protezione internazionale, che sono peraltro in gran parte ancora inapplicati. Il documento menziona altresì le operazioni congiunte *Poseidon* e *Triton* dell'Agenzia *Frontex* e le squadre a sostegno di Grecia e Italia per l'identificazione e la registrazione dei nuovi arrivati nei "punti di crisi" (*hotspots*) - anch'esse non ancora pienamente operative. Vengono annunciate anche alcune proposte che si muovono nella direzione di costituire - attraverso un rafforzamento di *Frontex* - una guardia di frontiera e una guardia costiera europee.

Il Programma del Consiglio copre 18 mesi (fino al giugno 2017) e coinvolge dunque tre diverse presidenze: l'attuale, olandese, e poi quelle slovacca e maltese.

Questo documento è diviso in cinque capitoli: occupazione; crescita e competitività; energia sostenibile; libertà, sicurezza e giustizia, ed infine profilo internazionale dell'Unione.

Sul tema delle migrazioni e della protezione internazionale dei rifugiati c'è un forte richiamo alla "solidarietà e responsabilità" da parte di tutti gli Stati membri. Le tre Presidenze si impegnano ad attuare l'Agenda europea sulla migrazione, ma anche a riesaminare il Regolamento di Dublino. Il documento ricorda che L'UE organizzerà il primo vertice umanitario mondiale, nel prossimo mese di maggio, per dare slancio al rafforzamento della responsabilità collettiva della comunità internazionale sul tema.

Il Consiglio esprime poi l'esigenza di dare piena attuazione alla strategia disicurezza interna dell'Unione europea, puntando in particolare su cibersicurezza, contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. La lotta al terrorismo continua ovviamente a rappresentare una priorità per il Consiglio, da realizzarsi anche attraverso dialoghi politici rafforzati con i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Nel capitolo dedicato all'attività dell'Unione sulla scena mondiale, si evidenzia come il riesame della politica europea di vicinato e la revisione intermedia dello strumento europeo di vicinato saranno essenziali per definire un nuovo approccio nei confronti dei nostri vicini. Su questi temi il documento pone in rilievo la necessità di un approccio globale che metta in relazione diplomazia, commercio, energia, sviluppo, migrazione e diritti umani. Viene segnalata l'urgenza di uno sviluppo ulteriore della politica di sicurezza e di difesa comune, rafforzando sia le capacità militari proprie che la cooperazione con organizzazioni come Nazioni Unite, OSCE, NATO e Unione africana.

Il terzo documento è la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016, con cui il Governo italiano definisce le priorità alle quali intende ispirare la sua azione nel contesto europeo.

La relazione è articolata in cinque parti: questioni istituzionali e politiche macroeconomiche; politiche orizzontali e settoriali (quindi mercato unico, politiche sociali e giustizia, ecc.); dimensione esterna dell'Unione; strategie di comunicazione del Governo sui temi europei e - infine - il tema del coordinamento nazionale delle politiche europee e dell'adeguamento del nostro ordinamento a quello europeo.

Fra i temi di interesse della Commissione si può segnalare una riflessione sul *referendum* britannico per l'eventuale uscita dall'Unione. Sulla questione l'Italia si impegna ad un negoziato di ampia condivisione, aperto alla prospettiva di un'Europa "a due velocità", o - come viene scritto nel documento - di un'Europa "a cerchi concentrici", che abbia il suo nucleo in un'Eurozona progressivamente rafforzata.

In materia di controllo delle frontiere esterne e di immigrazione irregolare, la Relazione evidenzia alcuni aspetti della posizione del nostro Paese: valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, e leale collaborazione tra gli Stati; piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione; applicazione delle decisioni del settembre 2015 sul ricollocamento dei richiedenti asilo e - soprattutto - revisione del "Regolamento di Dublino". Prioritaria appare altresì la definizione del piano per un PNR europeo, per la registrazione dei passeggeri sui voli aerei. Il Governo sottolinea altresì l'esigenza del rafforzamento dell'Agenzia Frontex.

Sempre su questo tema - ma più in generale per i rapporti con il continente africano - l'Italia si impegna all'attuazione del Piano di Azione adottato alla Valletta a metà novembre tra l'Unione europea ed i Paesi del cosiddetto "processo di Rabat" (Africa mediterranea, occidentale e centrale) e del cosiddetto "processo di Khartoum" (Africa orientale e Corno d'Africa).

In materia di Politica di sicurezza e difesa comune, la relazione sottolinea l'intento dell'esecutivo italiano di contribuire all'ideazione di approcci innovativi per il finanziamento di progetti comuni europei per la cooperazione civile-militare, al rafforzamento del partenariato strategico NATO-Unione europea, al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'allargamento, il Governo rinnova il suo sostegno alla prospettiva dell'adesione dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.

In tema di politica di vicinato, l'Esecutivo intende promuovere uno spostamento dell'asse prioritario dell'Unione dal confine orientale al Mediterraneo - come del resto la Commissione affari esteri aveva suggerito nel giugno dello scorso anno con la risoluzione sulla revisione della PEV.

Infine, in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari, c'è l'impegno dell'Italia ad attuare l'Agenda globale per lo sviluppo 2030, anche grazie ai nuovi strumenti di intervento previsti dalla legge di riforma approvata lo scorso agosto, tra cui l'Agenzia per la cooperazione, che è operativa - lo ricordo - dal 1° gennaio di quest'anno.

Le sfide principali dell'Unione europea possono essere considerate la ripresa economica e dell'occupazione, la gestione dei flussi migratori e, infine, il ruolo dell'Unione europea nel mondo.

Le questioni economiche, che esulano ovviamente dalle competenze della Commissione affari esteri, restano l'orizzonte essenziale di riferimento, considerato che interessano in maniera trasversale tutti i temi dell'agenda europea. L'efficacia e, ancor prima, la credibilità delle singole politiche settoriali - sia a livello comunitario che al livello degli Stati membri - dipendono infatti dal quadro economico disponibile.

In questo senso l'audizione del presidente Monti, svolta ieri dagli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite 3ae 14a, ha reso molto chiaro questo aspetto.

Anche se il Gruppo di lavoro presieduto dal presidente Monti si occupa soltanto di formulare delle proposte in materia di "risorse proprie" dell'Unione, cioè di quelle risorse, che non dipendono dai trasferimenti dagli Stati, lo stesso Monti ha chiarito che evidentemente c'è un problema di risorse complessive dell'Unione, che è una questione propriamente politica, che riguarda le prospettive dell'integrazione.

Oltre al problema della disponibilità peraltro, come sappiamo, c'è anche un problema di flessibilità degli strumenti di bilancio, cioè dell'uso delle risorse che ci sono.

Su questi temi le due istituzioni indicano una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata). Il Fondo europeo per gli investimenti strategici avrebbe dovuto mobilitare - nel triennio 2015/2017 - 315 miliardi di investimenti pubblici e privati.

Fino ad oggi - però - il piano non ha prodotto una spinta particolarmente significativa, visto che non si è invertita la tendenza - avviata a partire dalla crisi del 2008 - ad un loro drastico ridimensionamento, con veri e propri crolli in alcuni paesi (dal - 36 per cento del Portogallo al - 64 per cento della Grecia). La speranza è che le cose vadano meglio da ora in avanti, anche se forse sarà necessario rivedere il carattere un po' ottimistico del piano, che prevede un effetto moltiplicatore di 1 a 15 tra investimenti pubblici e investimenti privati (per cui dai 21 miliardi di investimenti della BEI si sarebbe appunto arrivati, entro il 2017, a 315 miliardi complessivi).

Risultati altrettanto deludenti ci sono purtroppo anche su altri aspetti della cosiddetta "strategia UE 2020", dalla crescita economica (che risulta ancora più debole rispetto ad altri competitori mondiali, a partire dagli Stati Uniti) all'occupazione, dalla quota di Pil investito in ricerca e sviluppo alle fasce di popolazione a rischio povertà.

Se da un lato le condizioni economiche generali condizionano le politiche settoriali, dall'altro c'è anche la necessità - che giustamente viene sottolineata nella Relazione programmatica del nostro Governo - di adeguare la programmazione finanziaria a scenari economici, politici e sociali che sono in continuo, e spesso tragico, mutamento.

Per quanto riguarda le questioni migratorie i numeri che vengono citati sono significativi. Secondo Frontex nei primi 11 mesi del 2015 hanno attraversato irregolarmente le frontiere dell'Unione 1 milione e 550 mila persone. 715 mila migranti sono arrivati nelle isole greche; 667 mila persone hanno percorso la rotta dei Balcani occidentali e 144 mila sono arrivati sulle coste italiane. Di tutte queste persone, circa 1 milione e 350 mila hanno presentato una domanda di protezione internazionale.

Su questi temi - come sappiamo - la Commissione ha adottato, nel maggio 2015, l'Agenda europea sulla migrazione. È stato attivato un programma d'emergenza per la ricollocazione di 160 mila migranti, che però - come noto - ha avuto un'applicazione molto ridotta. Sono state attivate le operazioni Triton e Poseidon di Frontex, con i limiti che tutto conosciamo e sono state previste squadre di sostegno di intervento negli *hotspots*. Si citano poi i fondi mobilitati per i paesi di primo insediamento dei profughi siriani (Libano e Giordania in testa), tra cui quelli previsti per la Turchia, sui quali c'è una posizione italiana molto definita.

In questo quadro non proprio confortante delle iniziative dell'Unione, l'aspetto forse più positivo presente nei documenti in esame è l'ammissione della necessità di ripensare la gestione delle frontiere esterne e le norme sull'asilo e quindi innanzitutto, il regolamento di Dublino esige che alcuni Paesi, tra cui in primo luogo l'Italia, hanno da tempo fortemente auspicato. In questo senso, oltre alla posizione espressa dal Governo, si può ricordare la Risoluzione approvata dal Senato il 20 ottobre scorso. Quella contenuta nei documenti in esame è una formulazione generica, ma è un impegno sicuramente da valorizzare, perché coinvolge l'attuale presidenza olandese e poi le prossime due presidenze, slovacca e maltese.

Sulla Relazione programmatica sono significativi altri due aspetti.

Sulla questione della politica di vicinato il nostro Governo afferma con forza l'esigenza di spostamento dell'asse prioritario dell'Unione dal confine orientale (sul quale si è fino ad oggi troppo concentrata) al Mediterraneo, che è giustamente considerato l'area di maggiore tensione a livello globale e, allo stesso tempo, la fonte di possibili sviluppi positivi, anche in termini economici.

Questo spostamento del baricentro europeo, che deve essere di carattere politico ma anche di carattere finanziario, è assolutamente necessario, come del resto evidenziato con la Risoluzione sulla revisione della PEV che la Commissione affari esteri ha approvato nel giugno dello scorso anno.

Si può citare - per finire - la singolare assenza, nei documenti comunitari, di una questione che viene invece accennata nella Relazione programmatica del governo italiano, e cioè il tema della permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione europea, sul quale in questi giorni si stanno svolgendo incontri e trattative tra Tusk, presidente del Consiglio dell'Unione e Cameron. Anche questo è un tema da seguire con attenzione: da un lato occorre certamente fare di tutto per evitare la *Brexit*, anche perché sarebbe un precedente pericolosissimo, ma dall'altro, occorre riflettere sul significato complessivo delle

condizioni di favore che potranno essere riconosciute a Londra. Sulla questione l'Italia si impegna ad un negoziato di ampia condivisione, aperto alla prospettiva di un'Europa "a due velocità", o - come viene scritto nel documento - di un'Europa "a cerchi concentrici", che abbia il suo nucleo in un'Eurozona progressivamente rafforzata.

Propone infine che l'esame dei documenti in oggetto possa essere approfondito in una prossima seduta della Commissione, auspicabilmente dopo un'ulteriore interlocuzione con il Governo.

Il sottosegretario AMENDOLA ringrazia il senatore Verducci per la relazione svolta. Rileva che il momento di forte tensione politica all'interno dell'Unione europea deriva dalla difficoltà della struttura istituzionale comune di far fronte alle drammatiche emergenze dell'attuale scenario globale. Ritiene necessaria l'affermazione di una classe dirigente europea che si dimostri all'altezza delle sfide attuali. Ribadisce l'importanza della scelta europeista del nostro Paese. Esprime la disponibilità del Governo ad approfondire, anche con la presenza del ministro Gentiloni, il tema dei documenti in esame e la posizione italiana sul programma di lavoro delle istituzioni comunitarie.

Il presidente CASINI, ringraziando a sua volta il relatore Verducci, prende atto con soddisfazione della disponibilità del Governo ad approfondire in sede parlamentare la posizione del nostro Paese sulle principali questioni all'ordine del giorno del dibattito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BERTOROTTA (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alla Commissione 6a (Finanze e tesoro) sul disegno di legge, di iniziativa parlamentare, che reca misure di contrasto al finanziamento delle imprese che producano mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

L'iniziativa legislativa si pone nel solco di quelle attività di sensibilizzazione volte a porre fine alla produzione, al commercio ed allo stoccaggio di quei terribili strumenti di morte che ancora oggi, nonostante il profondo mutamento del quadro legislativo internazionale, continuano a mietere vittime in numerosi Paesi. Degli oltre 440 milioni di bombe a grappolo impiegate dal 1965, si stima che circa 100 milioni restino tuttora inesplose, interessando intere aree di Paesi come Iraq, Kuwait, Bosnia, Cecenia, Croazia, Sudan, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Albania, Kosovo, Afghanistan, Ossezia del sud.

Si ricorda che l'Italia è stato fra i primi Paesi a dotarsi autonomamente di una normativa stringente in materia, approvando la legge 29 ottobre 1997, n. 374 recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona". Sull'onda, poi, di numerose iniziative di sensibilizzazione a livello internazionale, molti Paesi, fra cui il nostro, sono stati promotori di una campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo che ha portato alla stesura, nel 1997, del Trattato di Ottawa (APMBC), strumento normativo che, sottoscritto da 133 Stati, vieta l'uso, l'immagazzinamento, la produzione e la vendita di mine antiuomo, ed è stato ratificato dal nostro Paese con la legge 26 marzo

1999, n. 106.

L'Italia, peraltro, al fine di dare maggiore efficacia alla sua azione in tale settore, ha istituito, con legge 7 marzo 2001, n. 58 un apposito Fondo per lo Sminamento Umanitario in modo realizzare programmi integrati relativi in questo delicato settore.

Nel maggio 2008 è stata quindi adottata la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo (CCM), in vigore il 1 agosto 2010, che ne proibisce l'uso, la produzione, il commercio e lo stoccaggio, impegnando altresì i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime. Ad oggi 108 Stati hanno aderito alla Convenzione e 98 hanno proceduto a ratificarlo, fra cui la Santa Sede, che all'atto della ratifica ha allegato una dichiarazione volta ad "incoraggiare tutta la comunità internazionale ad essere risoluta nel promuovere negoziati sul disarmo e controllo degli armamenti efficaci e a rafforzare il diritto umanitario internazionale, riaffermando il valore preminente e intrinseco della dignità umana, la centralità della persona umana, e le considerazioni elementari di umanità, che sono tutti gli elementi che costituiscono la base del diritto umanitario internazionale."

L'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione di Oslo con la legge 14 giugno 2011, n. 95, che all'articolo 7 stabilisce sanzioni, pecuniarie e penali per chiunque sviluppi, produca, acquisisca in qualsiasi modo, stocchi, conservi o trasferisca, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo, ovvero assista anche finanziariamente, incoraggi o induca altri ad impegnarsi in tali attività.

Il monitoraggio da parte delle organizzazioni non governative riunite nella *Cluster Munition Coalition (CMC)* rivela tuttavia come, nonostante la normativa internazionale stia contribuendo a limitare il numero dei Paesi produttori, numerose siano ancora le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi alle imprese che continuano a produrre *cluster bombs*. Un rapporto biennale dedicato al tema rivela come siano ben 166 le istituzioni finanziarie pubbliche e private che continuano a investire in aziende che producono questo tipo di strumenti di morte.

Il disegno di legge in esame, composto 6 articoli, prevede di rafforzare - dandole autonoma rilevanza - la previsione normativa già presente nel richiamato articolo 7 della Legge n. 95 del 2011, riproponendosi espressamente (articolo 1) di introdurre il divieto totale di finanziamento a società, in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche, delle società di intermediazione, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie e, in generale, di tutti gli intermediari finanziari (articolo 2). La Banca d'Italia è chiamata a svolgere compiti di controllo sull'operato degli intermediari, potendo anche effettuare verifiche puntuali a tal fine (articoli 3 e 4). Il disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati che non osservino il divieto e per i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione o di direzione di tali organismi (articolo 5).

Annuncia che il Gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà alcuni emendamenti alla Commissione di merito per meglio precisare il ruolo della Banca d'Italia.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame, in considerazione del fatto che esso mira a rafforzare ulteriormente nel nostro ordinamento i meccanismi di contrasto alla diffusione ed alla vendita di tali ordigni, in linea con quanto previsto dalle richiamate Convenzioni internazionali di cui il nostro Paese è parte.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*AL-A*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo del dicembre 2014, fra l'Italia e la *ex* Repubblica Jugoslava di Macedonia in materia di cooperazione di polizia.

L'intesa in esame è volta a rafforzare la collaborazione fra il nostro Paese e le autorità di Skopje in materia di sicurezza, impegnandosi le Parti a prestarsi reciproca assistenza nel contrasto a una ampia gamma di reati, riconducibili alla criminalità organizzata internazionale. La Macedonia, infatti, in ragione della sua collocazione geografica nel cuore dei Balcani, costituisce un crocevia privilegiato dei traffici internazionali di droga e oggi soprattutto di migranti ed un luogo di interesse per le organizzazioni criminali transnazionali.

L'Accordo identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per l'Italia e il Ministero dell'Interno per la Repubblica di Macedonia. Tra i settori di cooperazione operativa ci sono la criminalità organizzata, la produzione illegale e il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il traffico di armi.

Il documento definisce inoltre le modalità attraverso cui la cooperazione potrà aver luogo, includendo lo scambio delle informazioni, la formazione del personale e gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine. Fra le ulteriori modalità di cooperazione, l'articolo 3 menziona altresì l'impiego di speciali tecniche investigative quali le operazioni sotto copertura e le consegne controllate.

L'intesa disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza fra i due Paesi, con particolare attenzione ai limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.

L'Accordo prevede riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle Autorità competenti per valutare l'esecuzione dell'Accordo, ed individua le modalità di ripartizione delle spese tra i due Paesi.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi sono definiti in poco più di 152mila euro annui, ascrivibili a spese di missione e ad attività di coordinamento e formative.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. L'Accordo è compatibile con gli altri obblighi internazionali dell'Italia, a partire dalle disposizioni delle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti, delle Convenzioni contro il terrorismo adottate dalle Nazioni Unite e della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2183) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014*

(Esame e rinvio)

La relatrice [FATTORINI](#) (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nel marzo 2014, tra l'Italia ed il Mozambico in materia di cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda che il Mozambico, Paese con oltre 25 milioni di abitanti, affacciato sull'Oceano indiano, occupa un'area di grande interesse strategico in Africa sud-orientale, fra la Tanzania e il Sudafrica. Nel 1992, con la firma a Roma dell'Accordo generale di pace, sottoscritto anche grazie al fondamentale ruolo di mediazione profuso dalla diplomazia italiana e dalla Comunità di Sant'Egidio, il Paese è riuscito a tirarsi fuori da una quindicennale guerra civile che aveva causato un milione di morti e un numero impressionante di rifugiati. Tornato alla democrazia pluripartitica dopo anni di regime a partito unico, il Mozambico è oggi organizzato su un modello statale di impronta presidenziale, con un Parlamento monocamerale, l'Assemblea nazionale, composta di 250 deputati.

L'Accordo ricalca ampiamente analoghi provvedimenti esaminati dalla nostra Commissione, si compone di un preambolo e di 12 articoli ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e le relazioni di amicizia e solidarietà esistenti. L'Intesa è inoltre volta ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera regione dell'Africa orientale, sostenendo anche le attività di contrasto alla pirateria marittima.

Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, illustrandone le modalità di attuazione e demandandone l'operatività ai rispettivi Ministeri della difesa. Fra i campi di cooperazione, sono annoverati - fra gli altri - i settori della politica di sicurezza e di difesa, il supporto logistico e l'acquisizione di beni e servizi, la formazione e addestramento, la sanità militare.

I successivi articoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo, le questioni attinenti la giurisdizione e le modalità per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale delle Parti in relazione all'esercizio reso.

Viene anche disciplinata l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'impegno esplicito delle Parti a non riesportare il materiale acquisito senza un preventivo benestare della Parte cedente, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.

I successivi articoli disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e l'entrata in vigore del testo.

Il disegno di legge quantifica gli oneri economici in circa 4 mila euro ad anni alterni, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*AL-A*) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nel maggio 2013, fra l'Italia e la Colombia in materia di cooperazione di polizia.

Si ricorda che la Colombia è da sempre impegnata nell'azione di contrasto al narcotraffico e lo scorso settembre ha siglato un accordo con i guerriglieri delle FARC per un cessate il fuoco e per l'istituzione di tribunali speciali volti a giudicare i crimini commessi nel decennale conflitto interno.

L'intesa in esame ricalca i contenuti di altri accordi bilaterali in materia di cooperazione di polizia recentemente esaminati dalla nostra Commissione e dell'Accordo appena esaminato con la Macedonia.

Anche in questo caso i settori di cooperazione fra le Parti includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici.

Il testo definisce quindi le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo, fra l'altro, scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte, scambio di esperti.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.

Un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 8 a 10 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 68mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo

della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore [RAZZI](#) (*FI-PdL XVII*) espone il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2013, fra l'Italia e la Svizzera sulla cooperazione di polizia e doganale.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare ed intensificare la cooperazione transfrontaliera e il reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 43 articoli, definisce le rispettive zone di frontiera entro cui esercitare singole attività di cooperazione ed individua nel Ministero dell'interno, e, per alcuni aspetti doganali, nel Ministero dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana. L'articolo 5 prevede che la cooperazione sia finalizzata al contrasto, fra l'altro, della criminalità organizzata transnazionale, della produzione illecita e del traffico di stupefacenti, del traffico dei migranti e dei reati economici e finanziari. Fra le forme di cooperazione sono proficui lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e la definizione di misure congiunte di sorveglianza comune. Il successivo titolo III disciplina modalità particolari di cooperazione di polizia, fra cui i casi di osservazione ed inseguimento transfrontalieri, le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni, l'assistenza e il sostegno in caso di eventi di vasta portata o in situazioni di crisi, il sostegno in caso di rimpatri e di allontanamenti congiunti.

Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le modalità operative del Centro comune, ovvero della struttura destinata ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti per la gestione congiunta delle informazioni relative alle pratiche di cooperazione bilaterale.

I successivi titoli VI e VII sono dedicati rispettivamente ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati personali, e ai rapporti giuridici in essere per gli agenti di una Parte che operino temporaneamente sul territorio dell'altra Parte.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 100 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Esame e rinvio)

Il relatore [AMORUSO](#) (*AL-A*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta nell'agosto 2015.

Si ricorda che Barbados è l'isola più orientale delle Piccole Antille, situata fra il mare dei Caraibi e l'Oceano Atlantico, abitata da poco più di 280.000 persone. Indipendente dal 1966, permane tuttora all'interno del *Commonwealth* britannico, e ha un Governatore generale, scelto dalla Regina, che rappresenta gli interessi della Corona britannica. Il potere esecutivo del Paese spetta al Primo ministro e al suo Governo; il potere legislativo è affidato ad un Parlamento bicamerale costituito da una Camera bassa, formata da 30 membri eletti ogni cinque anni, e da un Senato di 21 membri, nominati dal Governatore generale.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi.

L'intesa, che ricalca il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

Quanto agli utili di capitale, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa.

In materia di pensioni, la Convenzione prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i redditi di professori ed insegnanti l'Accordo, per facilitare gli scambi, dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento.

Sono poi previsti il principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di conflitti, lo scambio di informazioni e l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari.

Non sono previsti oneri.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) sollecita il Governo a rispondere in tempi brevi ad alcune interrogazioni in particolare alla n. 3-02526 relativa al sequestro da parte delle autorità francesi di un peschereccio italiano nella zona di confine marittimo tra i due Paesi. Propone altresì che la Commissione promuova una serie di incontri con docenti universitari esperti dei temi della politica estera, e in particolar modo del terrorismo internazionale, per integrare gli elementi di valutazione già presenti nella

documentazione prodotta dagli uffici del Senato e dall'Osservatorio di politica internazionale

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) si associa alla richiesta del collega Lucidi relativa all'interrogazione citata, sottolineando che si tratta di una questione assai delicata, anche per i suoi risvolti economici.

La senatrice [FATTORINI](#) (PD) concorda con la proposta del senatore Lucidi di organizzare alcuni incontri di approfondimento di carattere seminariale, anche per verificare lo stato dell'arte della ricerca universitaria italiana sui temi della politica estera.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) ricorda che, in occasione dell'esame dei documenti di bilancio per il 2016, in seno alla Commissione esteri era emersa l'ipotesi di intraprendere un ciclo di audizioni sulle diverse strutture di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane (a partire dall'agenzia ICE e dalla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero). Rinnova pertanto la proposta di avviare tale attività parlamentare.

Il sottosegretario AMENDOLA dichiara la disponibilità del Governo a rispondere in tempi rapidi all'interrogazione presentata dal senatore Lucidi. Qualora la Commissione avviasse un ciclo di incontri sui temi della politica estera, suggerisce che possano essere coinvolti anche diplomatici, i quali, grazie anche alla loro esperienza sul campo, potrebbero fornire un utile contributo. Rileva infine che la riforma degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese rappresenta una priorità per il Governo.

Il presidente [CORSINI](#) prende atto delle sollecitazioni dei colleghi e della disponibilità del Governo. Concorda sull'utilità di coinvolgere le Università italiane nelle attività di approfondimento funzionali allo svolgimento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 57

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza,

apprezzata l'impostazione globale del disegno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l'ordinamento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Convenzioni internazionali in materia, sono adottati dai Paesi democratici di varie aree del mondo;

valutato con favore l'intento sotteso al provvedimento, che è quello di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub munizioni *cluster* da parte delle banche e delle altre società di investimento o di intermediazione finanziaria, dei fondi pensione e delle Fondazioni bancarie;

preso atto che le misure normative proposte integrano il quadro legislativo nazionale vigente in materia e che già recepisce i contenuti della Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione del 1997 e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 2008;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 33 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016
33ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6ª Commissione:

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo: parere favorevole.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 14 APRILE 2016
559ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([n. 283](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) dà lettura della bozza di parere, pubblicata in allegato, predisposta sulla scorta delle risposte del Governo ai rilievi da lui formulati nella relazione.

Il presidente [TONINI](#) comunica, al riguardo, che è pervenuta nella serata di ieri una nota del Governo contenente chiarimenti inerenti al provvedimento in esame a disposizione dei senatori.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto contrario, stigmatizza l'eccesso di presupposti contenuti nel parere che lasciano trasparire dubbi sulla reale consistenza delle coperture finanziarie del provvedimento. A suo parere, infatti, il testo appare palesemente scoperto e il ricorso a un numero così ampio di presupposti non fa che mascherare la sussistenza di problematiche sulla effettiva capacità di svolgere nuovi compiti con le risorse esistenti da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'opinione espressa dal senatore D'Ali, evidenzia come riesca difficile immaginare che l'Anac possa accrescere i propri compiti - come previsto dal testo in esame - senza un adeguato incremento delle risorse a sua disposizione.

Il senatore **SANTINI** (*PD*), con riferimento al presupposto concernente le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle infrastrutture dall'articolo 73 del provvedimento, segnala l'opportunità che nel parere si faccia un esplicito riferimento alla necessità di mantenere la pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale in formato elettronico.

Interviene il vice ministro MORANDO, ricordando anzitutto che l'Anac è una struttura che, essendo stata dotata di centinaia di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, non risulta del tutto priva di risorse per lo svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento e che, grazie al ricorso alle nuove tecnologie, sarà possibile adempiere alle nuove funzioni con maggiore efficienza. Sottolinea peraltro come nella nota trasmessa alla Commissione vengano comunque specificate nel dettaglio le amministrazioni coinvolte e le risorse messe a disposizione. Con riferimento alle osservazioni riguardanti la pubblicazione degli avvisi dei bandi di gara, ricorda che la disposizione citata nel parere non fa altro che razionalizzare quanto di fatto già previsto dalla normativa esistente, esistendo già il vincolo della pubblicazione attraverso la strumentazione informatica. A suo parere, pertanto, eventuali ipotesi per il mantenimento della legislazione vigente concernente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale su base informatica, non presentando profili di onerosità, possono essere prese in considerazione nel parere.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) rileva anzitutto come l'ampia presenza presso l'Anac di personale proveniente da diverse amministrazioni possa presentare, almeno nell'immediato, profili problematici stante la necessità di formarlo adeguatamente alle nuove funzioni. Evidenzia, poi, come in futuro sarebbe auspicabile da parte della Commissione verificare l'effettività di quanto contenuto nelle note esplicative fornite dal Governo. Propone, quindi, la messa in cantiere da parte della Commissione di una attività diretta a verificare che i presupposti su cui ci si basa nell'espressione dei pareri vengano effettivamente rispettati da parte del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente i senatori che hanno partecipato alla discussione per il loro contributo fattivo e in particolare i senatori dell'opposizione, che, così facendo, dimostrano di svolgere al meglio il loro ruolo di controllo e di impulso alla maggioranza e al Governo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, reputa utile il suggerimento del senatore D'Ali, quello di verificare il rispetto *ex post* dell'operato del Governo. Più in generale, auspica che, sul modello inglese, sia dato maggior spazio all'attività di verifica e di controllo da parte del Parlamento sugli interventi e le politiche realizzati dall'Esecutivo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore **DEL BARBA** (*PD*) propone di integrare il parere recependo il contributo proposto dal senatore Santini.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il parere così integrato, pubblicato in allegato, che la Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 284](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario siano sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso, e della variabilità dei dati assunti a riferimento. La predetta rideterminazione si rende pertanto necessaria per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale. La stima della capacità fiscale 2016 è, tuttavia, innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sia per l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU), sia per l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012). Per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, si osserva che il calcolo della capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Ricorda che per tale motivo nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota *standard* riconducibile a parte della capacità fiscale «sommersa» dei tributi immobiliari. La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015. Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai cosiddetti tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro. Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale complessiva stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016. L'addizionale comunale IRPEF varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento, in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento. Osserva quindi che la distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento). Ricorda inoltre che l'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva. Per approfondimenti fa rinvio alla nota di lettura n. 49 del Servizio del bilancio.

Ricorda altresì che sull'atto di Governo in esame si è già espressa la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con un parere contenente una condizione e tre osservazioni di cui, a suo parere, occorrerebbe tenere conto. La condizione posta dalla Commissione prevede, in particolare, che il Governo valuti la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito *standard* (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richiede un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo. Quanto alle osservazioni formulate dalla Commissione, queste prevedono che nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI; che il Governo individui, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori *standard*; che sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale. Segnala, infine, come siano stati recentemente resi noti i dati relativi al fondo di solidarietà comunale.

Il fatto è in sé positivo, in quanto consente ai comuni di disporre di una informazione che, ancorché provvisoria, risulta fondamentale per la predisposizione dei loro bilanci, anche se la comunicazione di tali dati prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio impone una riflessione sulla necessità di una tempistica più stringente nell'organizzazione dei lavori del Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera *b*), del disegno di legge occorre acquisire conferma dal Governo dell'assenza di qualsiasi onere, diretto o indiretto per il bilancio dello Stato che potrebbe discendere da tali norme in relazione alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.7 e 2.8. Occorre altresì valutare, per i possibili profili onerosi le proposte 2.10, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 e 4.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO segnala l'assenza di osservazioni sul testo. Con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene onerosi gli emendamenti 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2, mentre non presentano profili problematici le restanti proposte.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) sollecita al Governo la presentazione della relazione tecnica sul disegno di legge n. 119 e connessi, recante nuove disposizioni in materia di aree protette.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, si è in attesa di ulteriori informazioni e chiarimenti richiesti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Assicura, comunque, che solleciterà i Ministeri competenti affinché forniscano i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;

- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;
- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;
- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;

- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

